

Manuale operativo per la gestione degli infortuni e mancati infortuni nel Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente

Delibera del Consiglio Federale. Seduta del 12.07.2016. Doc. n. 79/16 - CF



Manuale operativo per la gestione degli infortuni e mancati infortuni nel Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente

Delibera del Consiglio Federale. Seduta del 12.07.2016. Doc. n. 79/16 - CF

Informazioni legali

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), le Agenzie Provinciali per la Protezione dell'Ambiente (APPA) e le persone che agiscono per loro conto non sono responsabili per l'uso che può essere fatto delle informazioni contenute in questo manuale.

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma

www.isprambiente.gov.it

© ISPRA, Manuali e Linee Guida 139/2016

ISBN 978-88-448-0819-8

Riproduzione autorizzata citando la fonte

Elaborazione grafica

ISPRA

Grafica di copertina: Franco Iozzoli

Foto di copertina: Riccardo Pugnali

Coordinamento editoriale:

Daria Mazzella

ISPRA – Settore Editoria

1^a edizione

Ottobre 2016

Autori

Tavolo di Lavoro:

ARPA Toscana (coordinamento)

Stefano GINI

ISPRA

Fabio CIANFLONE

ARPA Emilia-Romagna

Maria Grazia MARCHESIELLO

ARPA Friuli Venezia Giulia

Daniela ZARA

ARPA Liguria

Massimiliano ALBERTAZZI

Elio ZUNINO

ARPA Lombardia

Nicola DELL'ORTO

Oriano TAGLIABUE

IL CENTRO INTERAGENZIALE "IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO"

Istituito dal Consiglio Federale delle Agenzie Ambientali (ora "Consiglio del Sistema nazionale" istituito dall'art. 13 della Legge 28 giugno 2016 n. 132), su proposta di APAT (ora ISPRA), nella riunione del settembre 2004 ad Aosta, il Centro interagenziale "Igiene e Sicurezza del Lavoro" (Centro), è un polo specialistico di servizi a favore del Sistema Agenziale finalizzato alla promozione ed al miglioramento continuo del Sistema Igiene e Sicurezza Agenziale, tramite i seguenti processi metodologici:

- benchmarking interno ed esterno, al fine di omogeneizzare, raccordare ed integrare soluzioni e scelte già positivamente adottate dalle singole Agenzie.
- proposizione di un modello di economie di scala di risorse umane e finanziarie, attraverso la definizione di forme di collaborazione e sinergie di competenze a servizio al Sistema Agenziale.

Il Centro si compone di un Responsabile espresso dall'ISPRA e da un referente di ognuna delle amministrazioni delle Agenzie ambientali, tipicamente i Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione. Il Responsabile del Centro è designato dal Presidente ISPRA e svolge la funzione di coordinamento, assicurando il conseguimento degli obiettivi ed il rendiconto economico delle attività. Tali attività sono autorizzate, dal Consiglio del Sistema nazionale, per il tramite del Referente della Area D1, Linea 8 - Sicurezza sul lavoro, attualmente espresso dal legale rappresentante di ARPA Liguria.

Gli obiettivi prioritari del Centro sono così individuati:

- progettazione e realizzazione di corsi di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti e Lavoratori; formazione iniziale e aggiornamento RSPP/ASPP, RLS, formatori qualificati; a tal fine è stato costituito un Elenco Formatori in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, interno al Sistema Agenziale ISPRA/ARPA/APPA finalizzato a valorizzare e rendere fruibili le competenze professionali in materia di sicurezza e garantire formazione di qualità a costi limitati
- stipula di protocolli di intesa con gli Enti che si occupano istituzionalmente, di igiene e sicurezza (ISS, ISPESL, INAIL, IIMS, CNR, ecc.);
- omogeneizzazione delle tecniche e metodiche di analisi e valutazione dei rischi;
- individuazione e omogeneizzazione misure di prevenzione e protezione;
- progettazione e realizzazione di documentazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
- divulgazione dei lavori mediante pubblicazione sul sito web dell'ISPRA e organizzazione di giornate seminari.

Lavori pubblicati

- Manuale operativo per la valutazione del rischio amianto nelle Agenzie Ambientali - *Manuali e linee guida 125/2015 ISBN: 978-88-448-0719-1*
Manuale operativo per la valutazione del rischio incendio ed ATEX nelle agenzie ambientali - *Manuali e linee guida 115/2015 ISBN: 978-88-448-0675-0*
- Buone prassi per lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee di ISPRA e delle Agenzie Ambientali - *Manuali e linee guida 94/2013 ISBN: 978-88-448-0625-5*
Buone prassi per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori del Sistema Agenziale impegnati nelle emergenze di origine naturale e/o antropica - *Manuali e linee guida 79/2012 ISBN: 978-88-448-0538-8*

-
- Criteri ed indirizzi per la tutela della salute e sicurezza in tema di valutazione del rischio biologico nelle attività istituzionali delle Agenzie per la Protezione dell' Ambiente - *Manuali e linee guida 93/2013 ISBN: 978-88-448-0624-8*
 - Linee guida per la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi e ad agenti cancerogeni e mutageni - *Manuali e linee guida 73/2011 ISBN: 978-88-448-0504-3*
 - Progetto Benchmarking - Linee guida per un sistema di gestione della sicurezza nelle Agenzie Ambientali - *Manuali e linee guida 59/2010*
 - Progetto Benchmarking Linee guida sul rischio di genere nel Sistema delle Agenzie Ambientali - *Manuali e linee guida 58/2010 ISBN: 978-88-448-0409-1*
 - Progetto Benchmarking-Linee guida per la valutazione del rischio nelle attività territoriali delle Agenzie Ambientali - *Manuali e linee guida /2006 - ISBN: 88-448-0196-7*
 - 3° Rapporto Benchmarking - Le Agenzie ambientali a confronto - *Manuali e linee guida 2006 /2006 ISBN: 978-88-448-0232-5*
 - 2° Rapporto Benchmarking - *Manuali e linee guida 2004 ISBN: 88-448-0132-9*
 - 1° Rapporto Benchmarking - Le Agenzie ambientali a confronto - *Manuali e linee guida 2003 - ISBN: 88-448-0096-9*

PREFAZIONE

Il presente manuale rientra nel Programma triennale 2010–2012 delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), Area D1 Linea 8 - Sicurezza sul lavoro. Il gruppo di lavoro che lo ha prodotto è costituito da ARPAT (Coordinatore), ARPAE, ARPA FVG, ARPAL, ARPA Lombardia e ISPRA.

L'intento originario di questo lavoro che si basava sulla costruzione di una base di dati utile alla valutazione dei rischi connessi alle attività lavorative degli operatori di ISPRA e delle Agenzie Ambientali (AA), ha subito una riprogettazione, in quanto non è stato possibile dare completa rappresentazione del fenomeno infortunistico nel SNPA per la mancanza di dati e prassi confrontabili di rilevazione degli stessi. Così l'obiettivo originario è stato convertito nell'elaborazione di un sistema di rilevazione condiviso e unitario dei principali elementi infortunistici, conforme alle norme tecniche UNI 7249:2007, rimandando ad un secondo momento l'elaborazione dei dati per il raggiungimento del fine iniziale.

Il prodotto finale realizzato è il presente "Manuale operativo per la gestione degli infortuni e mancati infortuni nel Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente", che definisce una procedura operativa finalizzata alla raccolta e all’utilizzo delle informazioni integrate sugli infortuni e i mancati infortuni avvenuti durante lo svolgimento delle attività Istituzionali e specialistiche delle AA.

In ogni caso, le indicazioni riportate nel presente manuale devono essere adattate alle specificità di ciascuna realtà agenziale e confrontate costantemente con la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro; devono pertanto inevitabilmente essere considerate solo un utile riferimento per tutti i soggetti titolari di posizioni di garanzia giuridica nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Centro Interagenziale
"Igiene e Sicurezza del Lavoro"

Fabio Cianflone

INDICE

Sommario

| | |
|--|-----------|
| 1. PREMESSA | 9 |
| 1.1 Il quadro europeo | 10 |
| 1.2 Andamenti e statistiche | 11 |
| 1.3 Gli infortuni nella Comunità Europea: statistiche..... | 12 |
| 1.4 Gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori in Italia (Periodo 2001 – 2013)..... | 15 |
| 1.4.1 <i>Introduzione</i> | 15 |
| 1.4.3 <i>Malattie professionali</i> | 19 |
| 2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI | 24 |
| 3. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE | 25 |
| 4. DEFINIZIONI | 26 |
| 5. DIAGRAMMA DI FLUSSO | 27 |
| 6. PROCEDURA DI DEFINIZIONE DEGLI INFORTUNI E DEI MANCATI INFORTUNI NELLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA | 28 |
| 6.1 Premessa – L’infortunio sul lavoro | 28 |
| 6.2 Scopo..... | 29 |
| 6.3 Campo di applicazione..... | 29 |
| 6.4 Riferimenti e definizioni | 30 |
| 6.5 Responsabilità | 30 |
| 6.6 Modalità di gestione..... | 31 |
| 6.6.1 <i>Identificazione e segnalazione</i> | 31 |
| 6.6.1.1 <i>Infortunio</i> | 31 |
| 6.6.1.2 <i>Incidente, quasi incidente, comportamento pericoloso</i> | 33 |
| 6.6.2 <i>Valutazione dell’evento</i> | 33 |
| 6.6.3 <i>Applicazione di Azioni Correttive – controllo e verifica</i> | 34 |
| 6.6.4 <i>Elaborazione e diffusione di dati e informazioni sugli incidenti ed infortuni avvenuti</i> | 34 |
| 6.7 Allegati..... | 35 |
| <i>Modulo 1 “Verbale rilevazione infortuni”</i> | 36 |
| <i>Modulo 2 “Verbale rilevazione incidenti, quasi incidenti e comportamenti pericolosi”</i> | 38 |
| <i>Modulo 3 “Proposta di Azione correttiva (AC) in materia di sicurezza”</i> | 40 |
| 7. PROCEDURA DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SUGLI INFORTUNI NELLE ATTIVITÀ IN APPALTO | 42 |
| 7.1 Riferimenti normativi..... | 42 |

| | |
|---|-----------|
| 7.2 Responsabilità | 42 |
| 7.3 Modalità gestionali - Flusso delle informazioni | 43 |
| 7.4 Allegati | 43 |
| 8. RELAZIONE ANNUALE INFORTUNI E INCIDENTI..... | 47 |
| 8.1 Criteri di aggregazione dei dati infortunistici | 47 |
| 8.1.1 <i>Indice di frequenza</i> | 47 |
| 8.1.2 <i>Indice di gravità</i> | 49 |
| 8.2 Analisi statistica degli infortuni | 50 |
| 9. LE MALATTIE PROFESSIONALI (TDL)..... | 51 |
| 9.1 Definizioni | 51 |
| 9.2 Malattie professionali tabellate e non tabellate..... | 51 |
| 9.3 Riferimenti Normativi..... | 53 |
| 9.4 Compiti e responsabilità..... | 53 |
| 9.4.1 <i>Lavoratore</i> | 53 |
| 9.4.2 <i>Medico</i> | 54 |
| 9.4.3 <i>Datore di lavoro</i> | 54 |
| 9.4.4 <i>Inail</i> | 55 |
| 9.4.5 <i>ASL</i> | 55 |
| 9.5 Flusso delle informazioni in Agenzia per la valutazione degli eventi causa della Malattia Professionale | 55 |
| 9.6 Allegati | 56 |
| 10. GESTIONE DELLE ESPOSIZIONI ANOMALE | 59 |
| 10.1 Allegati | 60 |



1. PREMESSA

Il comma 3 dell'art 29 D.Lgs 81/08 prescrive al datore di lavoro (DdL) di "... immediatamente rielaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" ... per diversi motivi: introduzione nuove macchine, modifiche cicli o organizzazione lavoro, ecc, tra questi "... a seguito di infortuni significativi".

Questo disposto, insieme a quello altrettanto importante previsto dall'art. 18 comma 1 lettera r), obbliga il datore di lavoro a raccogliere tutte le informazioni relative agli infortuni che avvengono nella propria struttura organizzandole sistematicamente in modo da rendere possibile un adeguamento continuo delle misure di prevenzione e protezione a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei propri operatori.

In questo senso, nel Sistema delle Agenzie di Protezione Ambientale, dovrà essere attivato un processo gestionale che veda strettamente connesse le procedure burocratiche amministrative di norma assegnate agli uffici del personale con quelle legate al processo di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro attraverso lo studio e l'individuazione delle misure da adottare per evitare il ripetersi degli eventi. In particolare occorre:

- Rendere funzionante il flusso di notizie provenienti dalle sedi in cui è avvenuto l'infortunio in modo da consentire un immediata elaborazione delle informazioni in tutti gli uffici interessati al fine di introdurre o modificare le misure antinfortunistiche adottate;
- Analizzare ogni infortunio secondo criteri definiti e distinguere, ai fini del miglioramento continuo, gli infortuni significativi e da quelli non significativi registrando e motivando la decisione. Ricordiamo che, in tutti i casi di infortunio classificato significativo, occorre promuovere una serie di adeguate verifiche che hanno l'obiettivo di rilevare se il DVR in vigore al momento dell'infortunio era adeguato a prevenire il rischio connesso con l'infortunio in esame ovvero ad elaborarne una specifica revisione.

Dal benchmarking all'interno del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente è stato rilevato che in ogni struttura è stato definito un percorso organizzativo al fine di rispondere agli obblighi di comunicazione all'Inail di tutti gli infortuni superiori a tre giorni compreso quello dell'evento.

Generalmente questo adempimento è affidato al personale amministrativo, e tende, nella stragrande maggioranza dei casi, ad escludere in prima istanza il Servizio di Prevenzione e Protezione a cui l'informazione, invece, deve giungere contemporaneamente alla notizia dell'infortunio in modo da attivare tempestivamente quel percorso di approfondimento tecnico organizzativo in relazione alle modalità e agli effetti dell'evento denunciato.

Questo processo, fondamentale ai fini della prevenzione, è ancor più significativo se rapportato ai mancati infortuni, ovvero a quegli eventi che sono in grado di provocare un danno, anche grave, ma che per caso fortuito, non hanno avuto effetti sulla salute e sulla sicurezza dell'operatore. Anche in questo caso, compito del datore di lavoro, è quello di organizzare un flusso informativo in grado di segnalare situazioni critiche da affrontare con disposizioni e/o misure tecnico organizzative adeguate alla natura del rischio rilevato.

Fondamentale in questo processo di prevenzione è l'integrazione fra i soggetti del sistema e gli effetti sostanziali che ne derivano anche e soprattutto in relazione alle posizioni di garanzia a cui afferiscono gli aspetti critici.

Spetta dunque in primo luogo ai Datori di lavoro delle Agenzie attivare tutte le competenze necessarie per mettere a sistema il modello informativo individuando, così come la norma suggerisce, il servizio di prevenzione e protezione quale terminale di tutto il processo.

Il presente documento, oltre ad individuare un modello operativo e gestionale conforme agli obblighi normativi, vuole focalizzare l'attenzione anche su altri e più specifici aspetti che il D.lgs. 81/08 ritiene strategici nell'attuazione di pratiche di prevenzione adeguate ai rischi connessi con tutti i processi produttivi: la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito degli appalti di lavori o acquisto di beni o servizi ovvero delle malattie professionali in relazione alle sostanze utilizzate e agli effetti di queste sull'insorgenza, anche con lunghi periodi di latenza, di patologie spesso gravi per il lavoratore.

I criteri e gli indirizzi adottati, pur avendo una comune matrice di vigilanza e di verifica, nel documento vengono trattate separatamente in modo da mettere in campo strumenti di lavoro semplici ma allo stesso tempo utili a produrre effetti positivi all'organizzazione prolungati nel tempo.

1.1 Il quadro europeo

La materia della trattazione degli infortuni e dei mancati infortuni è di derivazione comunitaria.

È noto che le statistiche in genere e in particolare quelle infortunistiche prodotte dai diversi Paesi sono tra loro, in linea di principio, difficilmente confrontabili a causa delle differenti normative vigenti in ciascun Paese, sia in materia assicurativa sia di previdenza sociale.

Diversi sistemi di gestione, diverse collettività assicurate e diversi limiti di indennizzo, insieme alle differenti strutture e tendenze demografiche e occupazionali delle popolazioni esistenti all'interno di ciascun Paese, hanno sempre rappresentato un ostacolo quasi insormontabile per un confronto puntuale e preciso dei dati.

Eurostat considera "infortuni sul lavoro" quelli che hanno determinato "assenze dal lavoro di almeno quattro giorni", escludendo i casi in itinere perché non rilevati da tutti gli Stati. I dati comunicati da ciascuno degli Stati membri dell'Ue sono successivamente elaborati, certificati e diffusi dallo stesso Eurostat.

L'Ufficio statistico delle Comunità europee fa presente tuttavia che le statistiche espresse in valori assoluti trasmesse dai Paesi membri presentano ancora oggi gravi carenze dal punto di vista della completezza dei dati, per diversi e fondamentali motivi.

- Alcuni Paesi membri (Regno Unito, Irlanda, Svezia, Danimarca, e Paesi Bassi), non dispongono di un sistema assicurativo specifico. Non sono quindi in grado di fornire dati completi e presentano "livelli di sotto dichiarazione compresi tra il 30% e il 50% del totale".
- Alcuni Paesi membri (in particolare anglosassoni) non rilevano gli infortuni stradali avvenuti nell'esercizio dell'attività lavorativa, e li considerano rientranti nella tutela dei rischi da circolazione stradale e non dei rischi da lavoro.
- In molti Paesi membri i lavoratori autonomi (una categoria quasi ovunque molto consistente) e relativi coadiuvanti familiari non sono coperti dai sistemi di dichiarazione nazionali e quindi sono esclusi dalle rispettive statistiche, totalmente (Belgio, Grecia, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo) o parzialmente (Germania, Spagna, Austria, Finlandia). In Italia, com'è noto, tale categoria è normalmente coperta.
- In alcuni Paesi membri diversi importanti settori economici non sono considerati nelle statistiche; in particolare, parti del settore pubblico (amministrazione pubblica), dell'Estrazione di minerali e parti del settore Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni non sono coperti o sono coperti solo in parte.

-
- Le procedure di registrazione dei casi mortali sono disomogenee: per esempio, in Germania sono presi in considerazione solo i decessi avvenuti entro 30 giorni dall'evento o nei Paesi Bassi addirittura nello stesso giorno.

1.2 Andamenti e statistiche

La direttiva quadro 89/391/CEE riguardante l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ha introdotto l'obbligo per i datori di lavoro di tenere un elenco degli infortuni sul lavoro che abbiano comportato per i lavoratori l'incapacità di lavorare superiore a tre giorni.

Su questa base, nel 1990 è stato varato il progetto di Statistiche europee sugli infortuni sul lavoro (ESAW) con l'obiettivo di armonizzare i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

L'articolo 2 e l'allegato IV al regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, stabiliscono l'obbligo di fornire statistiche sugli incidenti sul lavoro alla Commissione (Eurostat).

Le statistiche devono essere trasmesse con cadenza annuale e i dati devono essere forniti entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

Il regolamento di attuazione della Commissione (UE) n. 349/2011, adottato l'11 aprile 2011, attua il regolamento quadro per quanto riguarda le statistiche sugli infortuni sul lavoro, stabilisce le variabili, le definizioni di classificazione, nonché la suddivisione delle caratteristiche.

1.3 Gli infortuni nella Comunità Europea: statistiche

TAV. 5

**Infortuni in complesso - Tassi standardizzati di incidenza infortunistica
nell'Unione Europea (per 100.000 occupati) per Stati Membri: Anni 2008-2012**

| Stati membri | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Unione Europea - 28 Paesi (*) | n.d. | n.d. | n.d. | 1.810 | 1.627 |
| Unione Europea - 27 Paesi (*) | 2.194 | 1.858 | 1.869 | 1.816 | 1.633 |
| Unione Europea - 15 Paesi (*) | 2.617 | 2.160 | 2.192 | 2.207 | 2.015 |
| Belgio | 3.071 | 2.039 | 2.065 | 1.865 | 1.826 |
| Bulgaria | 102 | 86 | 73 | 74 | 76 |
| Repubblica Ceca | 1.987 | 1.468 | 1.286 | 1.011 | 895 |
| Danimarca | 2.764 | 2.135 | 2.337 | 2.011 | 1.978 |
| Germania | 3.162 | 2.088 | 2.213 | 2.443 | 2.630 |
| Estonia | 1.431 | 1.044 | 1.218 | 1.076 | 1.017 |
| Irlanda | 841 | 582 | 946 | 955 | 818 |
| Grecia | n.d. | n.d. | n.d. | 519 | 546 |
| Spagna | 4.935 | 3.866 | 3.541 | 3.432 | 2.953 |
| Francia | 3.833 | 2.850 | 2.897 | 2.953 | 2.695 |
| Croazia | n.d. | n.d. | 812 | 965 | 806 |
| Italia | 2.389 | 2.330 | 2.200 | 2.092 | 1.717 |
| Cipro | 1.123 | 766 | 751 | 698 | 628 |
| Lettonia | 200 | 127 | 138 | 168 | 101 |
| Lituania | 264 | 210 | 208 | 235 | 248 |
| Lussemburgo | 2.910 | 2.313 | 2.368 | 2.484 | 2.427 |
| Ungheria | 728 | 506 | 540 | 467 | 538 |
| Malta | 2.540 | 2.172 | 2.075 | 1.879 | 2.071 |
| Paesi Bassi | 3.444 | 2.193 | 2.357 | 2.269 | 2.275 |
| Austria | 2.284 | 2.253 | 2.247 | 2.104 | 1.886 |
| Polonia | 693 | 1.041 | 689 | 581 | 602 |
| Portogallo | n.d. | 3.536 | 3.371 | 3.714 | 3.701 |
| Romania | 77 | 48 | 67 | 58 | 59 |
| Slovenia | 2.448 | 1.806 | 1.976 | 1.914 | 1.793 |
| Slovacchia | 602 | 447 | 511 | 375 | 369 |
| Finlandia | 2.698 | 2.075 | 2.139 | 2.479 | 2.146 |
| Svezia | 914 | 827 | 884 | 874 | 896 |
| Regno Unito | 1.064 | n.d. | n.d. | 1.038 | 921 |
| Norvegia | 2.557 | n.d. | 1.453 | 984 | |
| Svizzera | 3.445 | 2.085 | 2.672 | 2.275 | 2.255 |

Fonte: Eurostat - 13 sezioni comuni Nace Rev.2 (A, C-N)

Nota: infortuni con assenza dal lavoro di almeno 4 giorni, esclusi infortuni in itinere

(*) valori stimati

TAV. 6

Casi mortali - Tassi standardizzati di incidenza infortunistica nell'Unione Europea (per 100.000 occupati) per Stati Membri: Anni 2008-2012

| Paesi membri | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Unione Europea - 28 Paesi (*) | n.d. | n.d. | n.d. | 1,5 | 1,4 |
| Unione Europea - 27 Paesi (*) | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 1,4 |
| Unione Europea - 15 Paesi (*) | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,2 |
| Belgio | 3,2 | 1,6 | n.d. | 1,5 | 1,2 |
| Bulgaria | 3,4 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,6 |
| Repubblica Ceca | 2,4 | 1,3 | 2,0 | 2,9 | 2,0 |
| Danimarca | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 1,7 | 1,2 |
| Germania | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| Estonia | 2,4 | 2,5 | 2,1 | 2,6 | 1,0 |
| Irlanda | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,4 |
| Grecia | n.d. | n.d. | n.d. | 0,9 | 1,2 |
| Spagna | 2,8 | 2,0 | 1,8 | 2,2 | 2,0 |
| Francia | 0,5 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 2,4 |
| Croazia | n.d. | n.d. | 2,0 | 1,4 | 3,0 |
| Italia | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,3 |
| Cipro | 6,0 | 1,8 | 5,5 | 2,1 | 1,7 |
| Lettonia | 3,7 | 3,6 | 1,8 | 4,4 | 2,3 |
| Lituania | 4,6 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 3,3 |
| Lussemburgo | 2,0 | 2,0 | 4,2 | 1,6 | 2,9 |
| Ungheria | 3,1 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 1,6 |
| Malta | 1,9 | n.d. | n.d. | n.d. | 1,7 |
| Paesi Bassi | 1,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| Austria | - 0,4 | 2,3 | 1,8 | 1,5 | 1,8 |
| Polonia | 3,4 | 5,3 | n.d. | 1,4 | 1,4 |
| Portogallo | n.d. | 3,3 | 3,2 | 2,8 | 2,7 |
| Romania | 7,1 | 4,3 | 4,6 | 3,2 | 2,9 |
| Slovenia | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 0,8 | 2,7 |
| Slovacchia | - 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 1,4 |
| Finlandia | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 0,1 |
| Svezia | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 0,8 |
| Regno Unito | 0,6 | n.d. | n.d. | 0,7 | 0,6 |
| | | | | | |
| Svizzera | 3,6 | 1,3 | n.d. | 1,3 | 1,1 |

Fonte: Eurostat - 12 sezioni comuni Nace Rev.2 (A, C-N escluso H)

Nota: Infortuni indennizzati esclusi infortuni in itinere e quelli dovuti a incidenti stradali e a bordo di qualsiasi mezzo di trasporto nel corso del lavoro, in quanto non rilevati da tutti i Paesi.

(*) valori stimati

Tassi standardizzati di incidenza infortunistica (per 100.000 occupati) nei Paesi Ue. Anni 2003-2008

Infortuni in complesso¹

| Stati membri | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Var. % 2008/2003 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Spagna | 6.520 | 6.054 | 5.715 | 5.533 | 4.691 | 4.792 | -26,5 |
| Portogallo | 3.979 | 4.111 | 4.056 | 4.183 | 4.330 | N.D. | - |
| Francia | 4.689 | 4.434 | 4.448 | 4.022 | 3.975 | 3.789 | -19,2 |
| Paesi Bassi | 1.188 | 1.070 | 2.653 | 2.831 | 2.971 | 3.316 | 179,1 |
| Belgio | 3.456 | 3.306 | 3.167 | 3.077 | 3.014 | 3.025 | -12,5 |
| Germania | 3.674 | 3.618 | 3.233 | 3.276 | 3.125 | 3.024 | -17,7 |
| Lussemburgo | 5.033 | 4.439 | 3.414 | 3.685 | 3.465 | 2.891 | -42,6 |
| Finlandia | 2.847 | 2.864 | 3.031 | 3.008 | 2.758 | 2.672 | -6,1 |
| Danimarca | 2.443 | 2.523 | 2.658 | 2.689 | 2.755 | 2.667 | 9,2 |
| Italia | 3.267 | 3.098 | 2.900 | 2.812 | 2.674 | 2.362 | -27,7 |
| Austria | 2.629 | 2.731 | 2.564 | 2.394 | 2.160 | 2.266 | -13,8 |
| Regno Unito | 1.614 | 1.336 | 1.271 | 1.135 | 1.085 | 1.038 | -35,7 |
| Svezia | 1.252 | 1.148 | 1.130 | 1.088 | 997 | 901 | -28,0 |
| Irlanda | 1.262 | 1.129 | 1.217 | 1.272 | 1.481 | 819 | -35,1 |
| Grecia | 2.090 | 1.924 | 1.626 | 1.611 | N.D. | N.D. | - |
| Ue 15 | 3.329 | 3.176 | 3.098 | 3.093 | 2.859 | N.D. | - |

1 Infortuni con assenza dal lavoro di almeno 4 giorni, esclusi quelli in itinere.

Casi mortali²

| Stati membri | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Var. % 2008/2003 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---------------------|
| Portogallo | 6,7 | 6,3 | 6,5 | 5,2 | 6,3 | N.D. | - |
| Austria | 4,8 | 5,4 | 4,8 | 4,2 | 3,8 | 4,3 | -10,4 |
| Grecia | 3,0 | 2,5 | 1,6 | 3,8 | N.D. | N.D. | - |
| Belgio | 2,4 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 3,2 | 33,3 |
| Lussemburgo | 3,2 | N.D. | 2,6 | 1,7 | N.D. | 3,2 | 0,0 |
| Paesi Bassi | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,8 | 40,0 |
| Irlanda | 3,2 | 2,2 | 3,1 | 2,2 | 1,7 | 2,7 | -15,6 |
| Spagna | 3,7 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 2,3 | 2,6 | -29,7 |
| Italia | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 2,5 | 2,4 | -14,3 |
| Germania | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 1,9 | -17,4 |
| Svezia | 1,2 | 1,1 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 50,0 |
| Francia | 2,8 | 2,7 | 2,0 | 3,4 | 2,2 | 1,7 | -39,3 |
| Danimarca | 1,8 | 1,1 | 2,2 | 2,7 | 2,6 | 1,5 | -16,7 |
| Finlandia | 1,9 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | -31,6 |
| Regno Unito | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | -9,1 |
| Ue 15 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | N.D. | - |

2 Esclusi infortuni in itinere e quelli dovuti a incidenti stradali e a bordo di qualsiasi mezzo di trasporto nel corso del lavoro, in quanto non rilevati da tutti i Paesi.

Fonte: Eurostat

1.4 Gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori in Italia (Periodo 2001 – 2013)

1.4.1 Introduzione

Di seguito vengono presentati i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali tra i lavoratori in Italia.

I dati presentati sono ricavati da due fonti principali: i flussi Inail sui dati stabilizzati dell'ente assicurativo e i dati del sistema di registrazione delle segnalazioni di malattia professionale che pervengono ai servizi di prevenzione delle ASL, denominato Mal Prof.

Non è questa la sede per entrare nel merito delle caratteristiche di queste due fonti informative, ma vale la pena di ricordare che il fenomeno infortunistico è ben rappresentato dai dati Inail, mentre quello delle malattie professionali, molto più difficile da descrivere, necessita di una molteplicità di fonti per essere correttamente riflesso.

Da qui la presentazione per le malattie professionali di due fonti diverse e indipendenti di dati quali quelle descritte.

TABELLA 1 – POPOLAZIONE RESIDENTE ITALIANA – FONTE ISTAT

| | Italia |
|-------------|---------------|
| 2001 | 56.960.692 |
| 2002 | 56.987.507 |
| 2003 | 57.130.506 |
| 2004 | 57.495.900 |
| 2005 | 57.874.753 |
| 2006 | 58.064.214 |
| 2007 | 58.223.744 |
| 2008 | 58.652.875 |
| 2009 | 59.000.586 |
| 2010 | 59.190.143 |
| 2011 | 59.364.690 |
| 2012 | 59.394.207 |
| 2013 | 59.685.227 |

TABELLA 2 – PERCENTUALE DI INFORTUNI DEFINITI POSITIVAMENTE SUL TOTALE DELLE DENUNCE – FLUSSI INAIL – REGIONI

| | ITALIA % definiti su denunciati |
|-------------|--|
| 2001 | 68% |
| 2002 | 68% |
| 2003 | 68% |
| 2004 | 69% |
| 2005 | 69% |
| 2006 | 69% |
| 2007 | 69% |
| 2008 | 69% |
| 2009 | 69% |
| 2010 | 69% |
| 2011 | 69% |
| 2012 | 68% |
| 2013 | 67% |

Le tabelle seguenti fanno riferimento agli infortuni avvenuti in occasione di lavoro esclusi quelli di studenti, colf e sportivi ed in itinere, ossia nel percorso tra il luogo di abitazione e quello di lavoro. Vengono presentati i dati assoluti di infortuni riconosciuti per settore di attività economica ATECO e per anno di accadimento.



TABELLA 3 – INFORTUNI IN OCCASIONE DI LAVORO DEFINITI POSITIVAMENTE, DISTRIBUITI PER ATTIVITÀ ECONOMICA E ANNO - ITALIA
FLUSSI INAIL – REGIONI

| Comparti (§) | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 20 Servizi | 128.636 | 129.598 | 130.022 | 135.001 | 130.984 | 129.161 | 127.767 | 123.124 | 116.488 | 114.493 | 107.207 | 98.986 | 91.067 |
| 16 Costruzioni | 96.587 | 94.112 | 97.464 | 96.949 | 92.878 | 91.115 | 88.448 | 81.479 | 70.909 | 65.543 | 59.385 | 49.328 | 41.506 |
| 12 Metalmeccanica | 95.951 | 88.606 | 82.848 | 78.260 | 73.975 | 74.873 | 73.717 | 69.985 | 52.576 | 49.682 | 45.865 | 39.104 | 34.985 |
| 19 Sanita' | 30.301 | 30.728 | 30.194 | 30.674 | 32.112 | 32.330 | 32.610 | 33.540 | 36.742 | 39.001 | 37.709 | 35.095 | 33.911 |
| 17 Commercio | 32.518 | 30.936 | 32.017 | 31.811 | 32.657 | 31.927 | 31.831 | 31.277 | 28.870 | 30.005 | 28.113 | 25.492 | 23.529 |
| 18 Trasporti | 32.421 | 30.903 | 30.259 | 30.236 | 28.373 | 27.296 | 26.636 | 25.773 | 23.912 | 23.982 | 22.142 | 19.884 | 18.589 |
| 99 Comparto non determinabile | 25.126 | 21.778 | 15.328 | 12.674 | 13.018 | 13.653 | 13.480 | 13.456 | 10.156 | 10.170 | 9.461 | 8.517 | 7.803 |
| 06 Industria Legno | 18.865 | 17.585 | 17.096 | 16.107 | 14.929 | 14.477 | 13.738 | 12.520 | 10.451 | 9.891 | 8.827 | 7.425 | 6.218 |
| 08 Industria Chimica e Petrolio | 16.780 | 15.492 | 14.544 | 13.811 | 12.780 | 12.847 | 12.631 | 10.911 | 8.766 | 8.965 | 7.865 | 6.759 | 6.326 |
| 10 Ind.Trasf. non Metalliferi | 17.842 | 16.867 | 15.166 | 14.403 | 13.117 | 12.943 | 11.903 | 11.044 | 8.388 | 8.069 | 7.138 | 5.688 | 4.786 |
| 03 Industria Alimentare | 15.274 | 14.504 | 13.922 | 13.394 | 12.437 | 11.679 | 11.141 | 10.772 | 9.883 | 9.110 | 8.200 | 7.559 | 7.034 |
| 11 Industria Metalli | 14.008 | 12.534 | 12.021 | 11.842 | 11.009 | 9.916 | 9.550 | 8.119 | 5.337 | 6.538 | 6.263 | 5.321 | 4.691 |
| 14 Altre Industrie | 13.850 | 13.010 | 11.433 | 10.778 | 10.070 | 9.735 | 9.427 | 8.591 | 6.654 | 6.167 | 5.556 | 4.925 | 4.311 |
| 04 Industria Tessile | 16.685 | 14.549 | 12.572 | 10.898 | 9.490 | 8.552 | 7.829 | 6.831 | 5.303 | 5.170 | 4.612 | 3.774 | 3.558 |
| 07 Industria Carta | 9.011 | 8.109 | 7.502 | 6.899 | 6.745 | 6.428 | 6.000 | 5.396 | 4.548 | 4.439 | 3.767 | 3.335 | 3.004 |
| 01 Agrindustria e pesca | 4.314 | 4.282 | 4.583 | 4.698 | 4.329 | 4.222 | 4.079 | 4.425 | 4.470 | 4.711 | 4.446 | 4.173 | 3.948 |
| 13 Industria Elettrica | 5.915 | 5.183 | 4.541 | 4.325 | 3.969 | 3.888 | 3.701 | 3.389 | 2.814 | 2.525 | 2.379 | 1.926 | 1.783 |
| 15 Elettricità Gas Acqua | 4.086 | 3.904 | 3.672 | 3.593 | 3.201 | 3.141 | 2.896 | 2.609 | 2.541 | 2.287 | 2.027 | 1.849 | 1.729 |
| 09 Industria Gomma | 3.426 | 3.115 | 2.925 | 2.781 | 2.400 | 2.384 | 2.417 | 2.000 | 1.467 | 1.467 | 1.375 | 1.060 | 1.089 |
| 02 Estrazioni minerali | 1.797 | 1.669 | 1.755 | 1.539 | 1.570 | 1.385 | 1.360 | 1.194 | 999 | 853 | 738 | 590 | 550 |
| 05 Industria Conciaria | 1.538 | 1.394 | 1.340 | 1.137 | 1.066 | 1.000 | 1.025 | 882 | 649 | 685 | 630 | 517 | 505 |
| TOTALE GESTIONE INDUSTRIA | 584.931 | 558.858 | 541.204 | 531.810 | 511.109 | 502.952 | 492.186 | 467.317 | 411.923 | 403.753 | 373.705 | 331.307 | 300.922 |
| Gestione Agricoltura (*) | 64.159 | 58.730 | 57.330 | 56.042 | 53.568 | 50.902 | 46.213 | 43.196 | 42.725 | 40.449 | 37.483 | 34.008 | 31.415 |
| Gestione Conto Stato (*) | 11.288 | 11.468 | 12.627 | 14.140 | 14.482 | 14.476 | 14.481 | 15.608 | 15.456 | 15.755 | 14.699 | 13.531 | 13.559 |
| TOTALE | 660.378 | 629.056 | 611.161 | 601.992 | 579.159 | 568.330 | 552.880 | 526.121 | 470.104 | 459.957 | 425.887 | 378.846 | 345.896 |

(§) Dati provenienti dalla cosiddetta "Gestione Industria e Servizi"

(*) Dati che provengono dalla cosiddetta "Gestione Agricoltura" e "Gestione per conto Stato" dei relativi infortuni.

1.4.3 Malattie professionali

TABELLA 4 – PERCENTUALE DI MALATTIE PROFESSIONALI RICONOSCIUTE SUL TOTALE DI QUELLE DENUNCIATE.

FLUSSI INAIL – REGIONI

| | ITALIA: % definite positivamente su denunciate |
|-------------|---|
| 2001 | 35% |
| 2002 | 41% |
| 2003 | 41% |
| 2004 | 38% |
| 2005 | 38% |
| 2006 | 39% |
| 2007 | 40% |
| 2008 | 43% |
| 2009 | 45% |
| 2010 | 44% |
| 2011 | 42% |
| 2012 | 41% |
| 2013 | 40% |

TABELLA 5 – MALATTIE PROFESSIONALI RICONOSCIUTE, DISTRIBUITE PER ATTIVITÀ ECONOMICA E ANNO DI MANIFESTAZIONE - ITALIA

FLUSSI INAIL – REGIONI

| Comparti (§) | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 99 Comparto non determinabile | 2.012 | 2.194 | 2.119 | 2.258 | 2.529 | 2.784 | 3.096 | 3.395 | 4.082 | 4.793 | 5.117 | 5.541 | 5.733 |
| 16 Costruzioni | 1.392 | 1.453 | 1.371 | 1.304 | 1.396 | 1.246 | 1.530 | 1.841 | 2.068 | 2.421 | 2.754 | 2.743 | 3.067 |
| 12 Metalmeccanica | 1.778 | 1.801 | 1.625 | 1.528 | 1.390 | 1.292 | 1.433 | 1.401 | 1.472 | 1.713 | 1.588 | 1.371 | 1.469 |
| 20 Servizi | 745 | 862 | 880 | 930 | 796 | 880 | 950 | 1.142 | 1.355 | 1.474 | 1.560 | 1.496 | 1.558 |
| 19 Sanità | 306 | 322 | 318 | 344 | 390 | 483 | 514 | 573 | 697 | 806 | 827 | 780 | 797 |
| 04 Industria Tessile | 382 | 411 | 395 | 397 | 409 | 397 | 392 | 424 | 504 | 675 | 606 | 562 | 605 |
| 10 Ind.Trasf. non Metalliferi | 438 | 407 | 405 | 425 | 389 | 323 | 363 | 466 | 397 | 422 | 457 | 369 | 331 |
| 18 Trasporti | 176 | 257 | 211 | 230 | 237 | 217 | 291 | 340 | 420 | 486 | 518 | 406 | 403 |
| 06 Industria Legno | 343 | 310 | 336 | 281 | 216 | 250 | 316 | 313 | 307 | 317 | 339 | 301 | 346 |
| 14 Altre Industrie | 285 | 264 | 287 | 263 | 265 | 285 | 348 | 358 | 330 | 390 | 289 | 275 | 270 |
| 17 Commercio | 100 | 96 | 92 | 114 | 172 | 193 | 198 | 279 | 366 | 511 | 506 | 465 | 534 |
| 11 Industria Metalli | 387 | 360 | 272 | 263 | 233 | 244 | 268 | 269 | 285 | 283 | 251 | 212 | 187 |
| 08 Industria Chimica e Petrolio | 306 | 244 | 210 | 219 | 209 | 231 | 254 | 286 | 326 | 321 | 278 | 247 | 225 |
| 03 Industria Alimentare | 246 | 181 | 200 | 246 | 189 | 239 | 247 | 248 | 291 | 300 | 286 | 261 | 244 |
| 01 Agrindustria e pesca | 37 | 62 | 55 | 75 | 75 | 97 | 85 | 200 | 271 | 417 | 394 | 326 | 355 |
| 07 Industria Carta | 105 | 104 | 127 | 76 | 112 | 78 | 108 | 133 | 104 | 115 | 107 | 91 | 88 |
| 02 Estrazioni minerali | 93 | 111 | 99 | 83 | 113 | 117 | 96 | 100 | 126 | 113 | 106 | 85 | 81 |
| 13 Industria Elettrica | 84 | 90 | 83 | 87 | 93 | 84 | 98 | 102 | 121 | 84 | 85 | 54 | 55 |
| 15 Elettricità Gas Acqua | 68 | 83 | 67 | 68 | 76 | 90 | 85 | 122 | 116 | 79 | 95 | 47 | 46 |
| 09 Industria Gomma | 53 | 66 | 58 | 58 | 43 | 76 | 44 | 97 | 53 | 79 | 61 | 76 | 73 |
| 05 Industria Conciaria | 38 | 30 | 37 | 23 | 24 | 35 | 15 | 26 | 30 | 47 | 43 | 57 | 77 |
| Totale | 9.374 | 9.708 | 9.247 | 9.272 | 9.419 | 9.641 | 10.731 | 12.115 | 13.721 | 15.846 | 16.267 | 15.765 | 16.544 |

(§) Dati provenienti dalla cosiddetta "Gestione Industria e Servizi"




Figura 1 - Segnalazioni di malattie professionali 2001-2013 – Flusso Malprof

Dopo oltre un triennio di profondo rosso, il 2015 sembra manifestare timidi ma significativi segnali di ripresa per l'azienda Italia, con i principali indicatori macroeconomici tutti con segno positivo. Analizziamo sinteticamente, sulla base dei dati più aggiornati forniti dagli Istituti specializzati, l'andamento registrato in quest'anno da PIL, Produzione industriale, Mercato del lavoro e Retribuzioni. L'analisi è completata da una breve disamina su Infortuni e Malattie professionali che rappresentano, come noto, "l'altra faccia della medaglia". Il PIL che rappresenta, in pratica, la ricchezza prodotta dal Paese e che aveva fatto registrare un preoccupante andamento negativo negli ultimi tre anni (-2,8% nel 2012, -1,7% nel 2013 e -0,4% nel 2014) si è riaffacciato in zona positiva anche se con valori non esaltanti e, peraltro, in progressivo rallentamento. Nell'ultima rilevazione ISTAT relativa al terzo trimestre 2015, infatti, la crescita congiunturale del PIL si è attestata a +0,2% dopo il +0,3% del secondo e il +0,4% del primo. Il dato risulta sotto le attese degli analisti e delle previsioni dello stesso Istituto nazionale di statistica, concordi nell'indicare un dato atteso di +0,3% per quest'ultimo trimestre. L'incremento su base annua, che arriva a sfiorare l'1%, è comunque l'incremento più alto dal secondo trimestre del 2011, ossia da oltre quattro anni.

Secondo gli ultimi dati diffusi dall'ISTAT, l'indice destagionalizzato della produzione industriale a ottobre 2015 è aumentato dello 0,5% rispetto a settembre. Nella media del trimestre agosto-ottobre 2015 la produzione risulta cresciuta dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. Nella media dei primi dieci mesi dell'anno, infine, la produzione è aumentata dell'1,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Si tratta di dati leggermente al di sopra delle attese: gli esperti prevedevano per ottobre una crescita dello 0,2%, in linea con il mese di settembre, mentre la variazione annua della produzione non andrà oltre un + 0,7% nel 2015. I favorevoli risultati fatti registrare dalla produzione sono accompagnati da un lento miglioramento di tutti gli indicatori del mercato del lavoro, con aumenti congiunturali dell'occupazione e delle ore lavorate e una diminuzione della disoccupazione. La dinamica positiva congiunturale registrata nel terzo trimestre (+0,1%, pari a +32 mila unità) segna comunque un'ulteriore risalita del tasso di crescita tendenziale dell'occupazione, passato a +0,8% da +0,1% del primo e +0,6% del secondo trimestre. In valore assoluto, l'occupazione aumenta di 247mila unità nell'anno e i divari territoriali si riducono per il secondo trimestre consecutivo: oltre la metà della crescita dell'occupazione è infatti concentrata nel Mezzogiorno (+136 mila unità). Le ore lavorate nel terzo trimestre 2015 crescono dell'1,2% rispetto allo stesso periodo 2014. Il tasso di disoccupazione scende in misura significativa nel terzo trimestre 2015, passando all'11,7% dal 12,3% del trimestre precedente e diminuendo ulteriormente

all'11,5% nel mese di ottobre. La riduzione tendenziale dei disoccupati riguarda sia le persone con precedenti esperienze lavorative, soprattutto nel Mezzogiorno, sia quelle in cerca di prima occupazione; positivo il fatto che nella maggior parte dei casi si tratta di giovani e donne. Sul versante delle retribuzioni, l'aumento tendenziale è risultato superiore all'inflazione, con una prosecuzione del recupero del potere d'acquisto, al lordo delle imposte, da parte dei lavoratori. A livello settoriale le retribuzioni su base annua, infatti, registrano nel terzo trimestre 2015 una crescita dell'1,5% nell'Industria e dello 0,9% nei Servizi rispetto al terzo trimestre 2014. Dai recentissimi dati pubblicati dall'Inail nella sezione statistica Open Data, relativamente al periodo 1° gennaio – 30 novembre 2015, si rileva un calo degli Infortuni sul lavoro di circa 24.000 unità (dai 606.500 circa dei primi undici mesi 2014 ai 582.500 dell'analogo periodo 2015), pari a -4,0%: una flessione che, però, risulta sensibilmente inferiore rispetto a quelle degli anni precedenti. Ci si aspettava in effetti un calo più significativo, siamo di fronte, invece, ad un progressivo rallentamento della favorevole dinamica infortunistica che si era registrata negli ultimi anni.

Ma se il numero complessivo degli infortuni sul lavoro continua a mantenere comunque il suo storico trend decrescente, pur se in fase di rallentamento, molto di più preoccupa la crescita delle morti per incidenti sul lavoro, che prosegue una tendenza iniziata già nei primi mesi di quest'anno. I dati relativi al periodo gennaio-novembre 2015 mostrano, infatti, un aumento di ben il 17,5% delle denunce di infortunio mortale, passate dai 919 casi dei primi undici mesi 2014 a 1.080 nel 2015, con un incremento di ben 161 unità. Il 2015 ha rappresentato quindi l'anno che, dopo un decennio ininterrotto di contrazione delle morti sul lavoro, ha segnato una preoccupante inversione di tendenza nell'andamento del fenomeno. Una situazione che nel nostro Paese non si verificava dal 2006, anno in cui, peraltro, la crescita degli infortuni mortali fu molto più contenuta (+5,1%). Per quanto riguarda le malattie professionali, dai dati Inail (Open Data) relativi ai primi undici mesi dell'anno, risulta che sono state notificate 54.372 denunce contro le 52.892 dello stesso periodo del 2014, con un incremento del 2,8%. Sembra pertanto rallentare la corsa ininterrotta alla denuncia di patologie professionali che si era iniziata a partire dal 2008 a ritmi elevatissimi. A partire da quell'anno ad oggi, infatti, si è registrato un aumento di oltre l'80% delle denunce: quasi 25.000 in più nel giro di pochi anni. Alla base di questa crescita vorticoso sono le patologie muscolo-scheletriche che anche nel 2015 sono aumentate in misura molto superiore alla media, passando dalle 30.500 circa del periodo gennaio-novembre 2014 alle 32.300 dell'omologo periodo 2015 con un incremento di quasi 2.000 unità corrispondente a +5,7%. Per le malattie professionali "tradizionali" più diffuse si registra, invece, una sostanziale stabilità o diminuzioni molto contenute. Una lettura corretta e significativa dell'andamento del fenomeno infortunistico va necessariamente effettuata nel contesto socioeconomico in cui esso si sviluppa, con particolare riferimento a tutti quelli che sono i fattori della produzione. In questo senso, tuttavia, non si può tecnicamente affermare che esista una correlazione o una corrispondenza "esattamente misurabile" tra incremento della produzione, dell'occupazione e delle ore lavorate da una parte ed il rallentamento della contrazione degli infortuni o la crescita degli incidenti mortali dall'altra, tuttavia è innegabile innanzitutto il fatto che un aumento del monte-lavoro (espresso in numero di occupati o di ore lavorate) equivalga automaticamente ad un aumento dell'esposizione al rischio. Inoltre i fattori di rilancio della ripresa economica hanno innescato una progressiva accelerazione dei ritmi di lavoro, del grado di utilizzo degli impianti, dell'assunzione di personale temporaneo, precario e probabilmente inesperto (l'aumento dell'occupazione ha riguardato soprattutto lavoratori "a termine") fattori che incidono negativamente e in varia misura sugli standard di sicurezza abituali e possono creare situazioni di rischio per i lavoratori. Non va dimenticato, infine, che tali segnali si stanno manifestando principalmente nell'area dell'industria manifatturiera, nelle costruzioni e nei trasporti che sono proprio quei settori, ad alto rischio, in cui questi undici mesi del 2015 hanno segnato i maggiori peggioramenti negli andamenti infortunistici soprattutto mortali (+14% nel manifatturiero, +18% nelle costruzioni e +24% nei trasporti). Per quanto riguarda i profili normativi in materia prevenzionistica, il 2015 è stato caratterizzato principalmente dall'attuazione del Jobs Act (l. n. 183/2014), attraverso i decreti legislativi n. 151 e n. 149 del 14 settembre 2015. In questo ambito è stata di grande importanza l'introduzione di una nuova composizione della Commissione

consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro - nel cui ambito da oggi siede anche l'ANMIL - e l'aggiornamento delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite. Altresì rilevanti sono la messa a disposizione al datore di lavoro, da parte dell'Inail, di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio e, d'altra parte, l'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni, anticipando la soppressione dell'obbligo, connessa, nelle intenzioni del legislatore, alla emanazione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). Ancor più incisive sono le novità in materia di formazione obbligatoria per la salute e la sicurezza sul lavoro. Si prevede infatti che le sanzioni penali a carico del datore di lavoro debbano raddoppiare o triplicare, nel caso in cui la violazione degli obblighi formativi riguardi rispettivamente più di cinque o più di dieci lavoratori. Di grande impatto riteniamo poi l'istituzione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

A fronte di una lenta ripresa dell'economia del Paese, si compie così un importante passo avanti nel miglioramento del livello di effettività delle tutele e della prevenzione. Ancora molto resta però da fare, specie per l'attuazione del Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro, ancora sulla carta per poco meno della metà dei suoi provvedimenti attuativi.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

| NORMA | TITOLO |
|---|---|
| D.Lgs. 81/08, art. 18 comma 1, lettera r) | Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro |
| UNI 7249:2007 | Statistiche degli infortuni sul lavoro |

3. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Definire una procedura operativa al fine di orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nel Sistema delle Agenzie di Protezione Ambientale anche attraverso l'utilizzo delle informazioni integrate sugli infortuni e i mancati infortuni avvenuti durante lo svolgimento delle attività Istituzionali e specialistiche delle Agenzie di Protezione Ambientale.

4. DEFINIZIONI

Le definizioni che seguono, sono tratte dalla norma UNI 7249 "*Statistiche degli infortuni sul lavoro*":

Rischio infortunistico: probabilità per il lavoratore di subire per causa violenta un danno consistente in una lesione psicofisica derivante eziologicamente dall'attività lavorativa svolta.

Infortunio sul lavoro: evento lesivo avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale ovvero un'inabilità temporanea assoluta per un tempo maggiore della rimanente parte della giornata o del turno nel quale si è verificato.

Infortunio/medicazione: evento lesivo che comporta medicazione con ripresa immediata del lavoro o con abbandono del lavoro per la rimanente parte della giornata o del turno nel quale si è verificato.

Mancato infortunio (incidente): qualunque evento non soggetto al controllo dell'operatore che avrebbe potuto causare un infortunio di varia gravità oppure avrebbe potuto, o ha causato danni a cose e che, per pura casualità, si è concluso senza conseguenze significative per le persone presenti fatto salvo una eventuale inabilità temporanea assoluta per un tempo corrispondente alla rimanente parte della giornata o del turno nel quale si è verificato.

Infortunio riconosciuto (con indennizzo) dall'Istituto Assicuratore:

- per inabilità temporanea: evento lesivo che ha provocato astensione dal lavoro maggiore di 3 giorni e che si è concluso con la completa guarigione clinica senza postumi permanenti o con postumi permanenti di gradi di inabilità minore del grado minimo indennizzabile;
- per inabilità permanente: evento lesivo che ha provocato inabilità tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura non minore del grado minimo indennizzabile;
- per morte: evento lesivo che ha provocato il decesso dell'infortunato.

Infortunio definito dall'Istituto Assicuratore senza indennizzo: evento lesivo per il quale non è stato corrisposto alcun indennizzo.

Malattia professionale: patologia causata (o concausata) dall'attività svolta in ambito lavorativo. Si distingue dall'infortunio per la modalità di azione diluita nel tempo della causa morbigena.

Per maggiore completezza, si riportano le definizioni previste dalla BS_OHSAS_18001_2007 che identifica come:

- Incidente: Evento correlato al lavoro durante il quale si è verificato o avrebbe potuto verificarsi, una malattia, una lesione (indipendentemente dalla gravità) o un incidente mortale.
- Nota 1: un infortunio è un incidente sfociato in una lesione o in una malattia.
- Nota 2: un incidente senza lesioni, malattie o incidenti mortali può anche essere definito "quasi infortunio", "quasi accadimento", "situazione pericolosa".

5. DIAGRAMMA DI FLUSSO



6. PROCEDURA DI DEFINIZIONE DEGLI INFORTUNI E DEI MANCATI INFORTUNI NELLE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA

6.1 Premessa – L'infortunio sul lavoro

Si definisce infortunio sul lavoro ogni incidente avvenuto per “*causa violenta in occasione di lavoro*” dal quale derivi la morte, l'inabilità permanente o l'inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni. Si differenzia dalla malattia professionale poiché l'evento scatenante è improvviso e violento, mentre nel primo caso le cause sono lente e diluite nel tempo.

La causa “violenta” è un fattore che opera dall'esterno nell'ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo, e presenta le seguenti caratteristiche: efficienza, rapidità ed esteriorità. Può essere provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche. In sintesi, una causa “violenta” è ogni *aggressione* che dall'esterno danneggia l'integrità psico-fisica del lavoratore.

Per occasione di lavoro si intendono, invece, tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l'attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore. A provocare l'eventuale danno possono essere:

- elementi dell'apparato produttivo;
- situazioni e fattori propri del lavoratore;
- situazioni ricollegabili all'attività lavorativa.

Non è sufficiente, quindi, che l'evento avvenga durante il lavoro ma che si verifichi per il lavoro, così come appurato dal cosiddetto esame eziologico, ossia l'esame delle cause dell'infortunio. Deve esistere, in sostanza, un rapporto, anche indiretto di causa-effetto tra l'attività lavorativa svolta dall'infortunato e l'incidente che causa l'infortunio. Per l'Inail sono esclusi dalla tutela gli infortuni conseguenti ad un comportamento estraneo al lavoro, quelli simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso.

Sono invece tutelabili gli infortuni accaduti per colpa del lavoratore, in quanto gli aspetti soggettivi della sua condotta (imperizia, negligenza o imprudenza) nessuna rilevanza possono assumere per l'indennizzabilità dell'evento lesivo, sempreché si tratti di aspetti di una condotta comunque riconducibile nell'ambito delle finalità lavorative. In questo senso, pur essendo, come abbiamo visto, una originalità nella statistica europea, l'Italia riconosce l'infortunio *in itinere*, dove per infortunio si intende l'incidente che ha causato un danno durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro. Il cosiddetto infortunio *in itinere* può verificarsi, inoltre, durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale. E' stata riconosciuta l'indennizzabilità anche per l'infortunio occorso al lavoratore durante la deviazione del tragitto casa-lavoro dovuta all'accompagnamento dei figli a scuola. Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.

Al contrario, il tragitto effettuato con l'utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, è riconosciuto solo se tale uso è necessitato.

Al contrario non sono riconosciute dall'Inail le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso a eccezione di alcuni casi particolari, ossia se vi siano condizioni di necessità o se siano state concordate con il datore di lavoro:

- interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro;
- interruzioni/deviazioni “*necessitate*” ossia dovute a causa di forza maggiore (ad esempio un guasto meccanico) o per esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio il soddisfacimento

di esigenze fisiologiche) o nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (esempio: prestare soccorso a vittime di incidente stradale);

- interruzioni/deviazioni "*necessarie*" per l'accompagnamento dei figli a scuola;
- brevi soste che non alterino le condizioni di rischio.

Anche l'infortunio legato all'utilizzo di un mezzo privato può essere considerato infortunio sul lavoro solo se ricorrono le seguenti condizioni:

- sia prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
- il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro
- i mezzi pubblici obbligano a attese eccessivamente lunghe;
- i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all'utilizzo del mezzo privato;
- la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.

Rimangono esclusi dall'indennizzo gli infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.

Per memoria preme ricordare il rapporto fra infortunio e posizione assicurativa. Sono considerate attività soggette a indennizzo tutte le attività rischiose svolte dall'operatore nell'esercizio delle attività lavorative. In questo senso l'operatore delle Agenzie di Protezione Ambientale viene assicurato per una o più attività considerate pericolose dall'art. 1 del Decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (G.U. n. 257 del 13 ottobre 1965 - Suppl. ord.) avente per oggetto "*Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*" (c.d. Testo Unico), ma in pratica si può trovare in situazioni di pericolo che non sempre sono provocate dalle attività per le quali è stato assicurato. Infatti, egli è esposto, oltre che al rischio tipico delle sue mansioni, anche a quello delle prestazioni connesse o strumentali alla sua attività, che possono essere varie e non sempre prevedibili. Egli, inoltre, opera in un determinato ambiente che, di per sé solo, può presentare pericoli; svolge la prestazione a fianco di colleghi che svolgono anch'essi attività rischiose; entra in contatto con apparecchiature e macchine varie anche se non le utilizza direttamente.

In virtù del principio di automaticità delle prestazioni, il lavoratore in ogni caso ha diritto alle prestazioni anche se il suo datore di lavoro non lo ha assicurato per ogni tipologia di rischio connessa alla mansione o si trovi in luoghi di lavoro che non siano nella giuridica disponibilità della propria agenzia.

6.2 Scopo

La presente procedura stabilisce i criteri per l'osservazione e la gestione dei fenomeni e degli eventi che possono provocare incidenti o infortuni causando, danni alle persone e alle cose. Lo scopo del presente documento è di definire le modalità per la gestione degli incidenti e infortuni allo scopo di attuare azioni preventive e correttive finalizzate ad annullare o ridurre al minimo la probabilità che gli stessi si ripetano anche con l'eventuale aggiornamento del DVR.

6.3 Campo di applicazione

La presente procedura è attuata dal Datore di lavoro e si applica al:

- verificarsi di infortuni o incidenti;

-
- segnalazioni di situazioni di rischio da parte del RLS, dei Preposti, del RSPP, del Servizio Prevenzione, del Medico Competente, degli Addetti all'emergenza e primo soccorso, dell'organo di vigilanza ed enti di controllo, dei fornitori di beni e servizi. Per quanto riguarda i lavoratori delle imprese o i lavoratori autonomi, gli adempimenti contenuti nella presente procedura devono essere inclusi negli accordi e relativi documenti contrattuali.

6.4 Riferimenti e definizioni

- D.Lgs. n.81/2008.
- Decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
- ESAW – (European Statistic of Accidents at Work – Statistiche europee degli infortuni sul lavoro) – 2001.

Definizioni:

- **comportamento pericoloso:** azione che può esporre i lavoratori ed eventualmente altre persone presenti (fornitori, clienti), ad un rischio di infortunio o di incidente.
- **mancato incidente:** evento che solo per una casualità fortuita non ha recato danni alle persone o alle proprietà dell'azienda;
- **incidente:** evento di natura accidentale che provoca solo danni alle proprietà aziendali e/o arresto delle attività operative ma che, per le sue modalità di accadimento, avrebbe potuto degenerare in infortunio; fanno parte di tale categoria anche quegli infortuni che restano fuori dall'obbligo legislativo di registrazione, cioè quegli eventi infortunistici lievi che non portano a giorni di assenza da lavoro, oltre quello in cui si è verificato l'evento (Infortunio/medicazione).
- **infortunio:** Evento lesivo avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte od un'inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale ovvero un'inabilità temporanea assoluta per un tempo maggiore della rimanente parte della giornata o del turno nel quale si è verificato. Esistono inoltre due particolari classi di infortunio:
 - *In itinere:* quando avviene nel tragitto casa-lavoro, salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendente dal lavoro o, comunque, non necessitate. Esso include anche gli spostamenti per esigenze di mensa quando questa è posta all'esterno dell'Azienda.
 - *Malattia infortunio:* consiste in una malattia infettiva conseguente alla penetrazione nell'organismo umano di germi patogeni durante l'attività lavorativa. Da non confondersi con la malattia professionale.

6.5 Responsabilità

La Direzione Aziendale in accordo con il Servizio di Prevenzione e Protezione ha la responsabilità di verificare e dare applicazione a quanto predisposto dalla presente procedura oltre che di farsi promotore delle azioni di miglioramento conseguenti.

In particolare:

- I lavoratori e preposti collaborano nella segnalazione e nell'analisi delle cause;
- Il Datore di lavoro dopo averne ricevuto comunicazione, cura la gestione dell'infortunio secondo le richieste normative;

-
- Il SPP valuta le eventuali criticità emerse a seguito di infortunio/incidente e predispose le misure correttive o di prevenzione e protezione verificandone l'attuazione;
 - I soggetti destinatari delle misure di prevenzione e protezione ne curano l'attuazione nei tempi previsti.

6.6 Modalità di gestione

La gestione dell'infortunio, incidente, quasi incidente o comportamento pericoloso può essere suddivisa in più fasi successive l'un l'altra.

Le macrofasi principali individuate sono le seguenti:

- Identificazione e segnalazione;
- Valutazione dell'evento;
- Applicazione di Azioni Correttive e Preventive;
- Azioni di controllo e verifica.

6.6.1 Identificazione e segnalazione

6.6.1.1 Infortunio

A seguito dell'evento infortunistico si attiva la procedura interna di primo soccorso quando questo accade all'interno di una struttura gestita dalle Agenzie di Protezione Ambientale, successivamente o in tutti gli altri casi:

In base alla gravità dell'infortunio, il lavoratore può:

- Rivolgersi al medico competente, se è presente nel luogo di lavoro;
- Recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso nell'ospedale più vicino.

In ogni caso, occorre spiegare al medico come e dove è avvenuto l'infortunio.

A seguito dell'accertamento, il Medico rilascia un primo certificato in più copie, nel quale sono indicati la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro. Una copia deve essere consegnata subito al proprio datore di lavoro o suo delegato (direttamente o tramite altre persone, familiari, amici), una copia deve essere conservata in originale dal lavoratore. In caso di ricovero, sarà l'ospedale a inviare direttamente la copia dei certificati all'Inail e al datore di lavoro. Nel contempo il lavoratore oppure soggetti terzi purché in grado di fornire informazioni certe sull'infortunio in quanto presenti ai fatti, dovranno compilare una apposita comunicazione (modulo 1 "Verbale rilevazione infortuni") che sarà trasmesso al RSPP della propria Agenzia secondo i percorsi e le istruzioni vigenti nella struttura, consentendo al Direttore generale di effettuare in tempo reale una disamina delle cause e adottare, se necessario, anche provvedimenti straordinari per scongiurare l'eventuale ripetersi dell'evento. Più saranno dettagliate le informazioni sulle cause e le modalità dell'infortunio maggiori saranno le possibilità di porre rimedio ad altre situazioni di rischio per i colleghi dell'operatore infortunato.

Per gli infortuni occorsi alla generalità dei lavoratori dipendenti o assimilati, prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell'evento, il Datore di lavoro ha l'obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione del certificato medico (articolo 53 del Testo Unico 1124/1965), indipendentemente da ogni valutazione rispetto alla ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La sede competente a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l'infortunato ha stabilito il proprio domicilio (circolare Inail n. 54 del 24 agosto 2004). L'invio della denuncia/comunicazione consente, per gli infortuni con la predetta prognosi, di assolvere contemporaneamente sia all'obbligo previsto a fini assicurativi dall'articolo 53, Decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965, che all'obbligo previsto a fini

statistico/informativi dall'art. 18, comma 1, lettera r, d.lgs. n. 81/2008 a far data dall'entrata in vigore della relativa normativa di attuazione. A decorrere dal 1° luglio 2013 la denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all'Inail esclusivamente in via telematica senza necessità di invio contestuale del primo certificato medico (decreto ministeriale 15 luglio 2015) il quale dovrà essere successivamente inoltrato solo su espressa richiesta dell'istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore.

Nel caso la prognosi venga reiterata successivamente al primo certificato, il Datore di lavoro (o suo delegato) deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico.

In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, il Datore di lavoro deve segnalare l'evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge (articolo 53, comma 1 e 2 del Testo Unico 1124/1965).

Il Datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore. In caso di mancata oppure inesatta indicazione, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa (articolo 16, legge 251/1982). In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa (articolo 53, Testo Unico 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni).

Per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni, **escluso** quello dell'evento, il Datore di lavoro deve inoltre inviare una copia della denuncia/comunicazione di infortunio all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (articolo 54 del Testo Unico 1124/1965). A tal riguardo si ricorda che:

- I datori di lavoro devono provvedere a tale adempimento nel termine di due giorni e nei confronti dell'autorità di pubblica sicurezza del comune in cui è avvenuto l'infortunio; se l'infortunio è avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la notizia deve essere data all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano.
- Le attribuzioni dell'autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo. Nei capoluoghi di provincia il Questore è anche autorità locale di pubblica sicurezza. Negli altri comuni a ricoprire questo ruolo sono i funzionari preposti ai commissariati di polizia. Ove non siano istituiti tali commissariati, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco nella sua qualità di ufficiale del Governo. Il Direttore Generale (o suo delegato) devono provvedere a tale adempimento inviando alle autorità copia della denuncia di infortunio.

Casi di eventi infortunistici particolarmente gravi

Nei casi di eventi particolarmente gravi (ad esempio infortuni che comportino la morte, oppure prognosi di lesioni permanenti, oppure casi d'incidenti che provocano ingenti danni materiali o che incidono gravemente sull'immagine o sulle responsabilità aziendali) il preposto ed il dirigente dell'area interessata ne danno immediata notizia, anche telefonica, alla Direzione Generale e contemporaneamente al Responsabile del SPP. In questi casi, sarà il Datore di lavoro direttamente o una persona da lui delegata in caso di sua assenza o impedimento, l'unica persona abilitata a coordinare e mantenere per conto delle Agenzie di Protezione Ambientale i necessari rapporti con le Autorità e con gli organi di informazione esterni in relazione all'evento accaduto.

Il trattamento dei casi di malattia-infortunio in ambito Inail. La caratteristica principale di questo tipo di patologie è che, dal punto di vista assicurativo, esse vengono giuridicamente qualificate come infortuni sul lavoro in quanto la causa virulenta viene assimilata alla causa violenta. La tutela assicurativa delle patologie in questione come infortuni sul lavoro consente all'Inail di erogare le prestazioni di legge già nella fase del contagio, se noto, che determini, anche per motivi profilattici, l'astensione temporanea dal lavoro. Tuttavia, se l'episodio che ha determinato il contagio non sia percepito o non possa essere provato dal lavoratore, si può presumere che lo stesso si sia verificato in considerazione delle mansioni e di ogni altro indizio che deponga in tal senso. Ciò premesso, si specifica che, nell'ipotesi in cui la malattia infortunio determini astensione dal lavoro per un periodo superiore a tre giorni oltre quello dell'evento, il Datore di lavoro (o suo delegato) dovrà effettuare, come per tutti gli altri casi di infortunio, la denuncia all'Istituto assicuratore. Nell'ipotesi in cui, invece, non vi sia astensione dal lavoro o questa sia inferiore al periodo sopra indicato, pur non ricorrendo l'obbligo di inoltrare la denuncia a fini assicurativi all'Istituto, sarà opportuno che il Datore di lavoro (o suo delegato) provveda comunque a tale adempimento al fine di consentire all'Istituto di ottenere tutte le informazioni necessarie all'erogazione tempestiva delle prestazioni previste per tali fattispecie (profilassi, eventuali vaccinazioni). Ne consegue che, in tutti i casi in cui il Datore di lavoro (o suo delegato) opterà per la denuncia di malattia infortunio compilando l'apposito campo, l'Istituto provvederà alla trattazione dell'evento infortunistico secondo le consuete modalità.

6.6.1.2 Incidente, quasi incidente, comportamento pericoloso

Al verificarsi di un incidente, un quasi incidente o qualora si riscontri un comportamento pericoloso per la salute e la sicurezza dei lavoratori e/o di altri operatori eventualmente presenti, i lavoratori coinvolti, i presenti, i testimoni sono tenuti a comunicarlo al Servizio Prevenzione e ai Responsabili di riferimento, tramite la compilazione del modulo 2 “ *Verbale rilevazione incidenti, quasi incidenti e comportamenti pericolosi*”.

L'efficacia di un sistema di reporting volontario dipende da:

- Esenzione da processi disciplinari;
- Anonimato, o comunque l'inserimento del nominativo solamente su base volontaria;
- Feedback rapido e facilmente accessibile (anche tramite l'utilizzo di moduli elettronici direttamente compilabili dalla intranet aziendale).

Fondamentale in questi casi è il contributo che può dare l'RLS che grazie alla sua posizione e alla possibilità di ricevere informazioni dagli altri lavoratori, può fornire quelle notizie utili che altri, per paura o timidezza, preferiscono non riferire direttamente.

6.6.2 Valutazione dell'evento

Tale attività viene inizialmente condotta, per il Datore di lavoro, dal SPP, con la collaborazione del Dirigente, dei preposti, degli RLS, ed ogni altro eventuale soggetto utile allo scopo.

Nell'analisi dell'evento sono da considerare le seguenti possibili cause:

- procedure ed istruzioni di lavoro insufficienti;
- personale non sufficientemente informato, formato, addestrato;
- carenza di coordinamento/comunicazione con i lavoratori e/o i fornitori;
- carenze tecniche o manutentive di impianti, strutture, attrezzature messe a disposizione degli operatori;
- imprudenza, disattenzione degli operatori;

-
- carenza nell'attività di vigilanza e controllo da parte delle Posizioni di garanzia;
 - dispositivi di protezione individuale non utilizzati, non adeguati o non efficaci.

L'evidenza della valutazione degli eventi viene data compilando il modulo 3 "Azioni correttive in materia di sicurezza".

6.6.3 Applicazione di Azioni Correttive – controllo e verifica

Al verificarsi di un infortunio, di un incidente o qualora si riscontri un comportamento pericoloso per la salute e la sicurezza dei lavoratori e/o di altri operatori eventualmente presenti è importante che sia effettuata una valutazione della necessità di adottare le azioni per evitare il ripetersi dell'evento. L'SPP compila il modulo 3 "Azioni correttive in materia di sicurezza" in modo che siano chiaramente proposti al Datore di lavoro i tempi, ed individuati i soggetti incaricati dell'attuazione e della verifica.

Le azioni correttive da adottare possono essere:

- aggiornare/adequare procedure ed istruzioni di lavoro;
- adeguare l'informazione, la formazione e l'addestramento del personale;
- migliorare la comunicazione interna ed il coordinamento con i fornitori esterni;
- prevedere il richiamo formale e/o provvedimento disciplinare degli operatori interessati, ove necessario;
- aggiornare la valutazione dei rischi;
- migliorare/sostituire/manutenere le attrezzature ed i dispositivi di protezione individuale;
- estendere le misure di sicurezza identificate ad altre situazioni di rischio analoghe presenti in azienda.

Nell'intervallo di tempo che intercorre tra il momento di rilevazione dell'evento e l'attuazione dell'azione correttiva, il Datore di lavoro mette in atto interventi d'urgenza necessari per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il RSPP chiude il procedimento aperto in seguito al verificarsi di un infortunio e le segnalazioni di incidente, comportamento pericoloso dopo avere valutato la necessità di proporre l'apertura di una Azione correttiva e in caso affermativo dopo aver verificato l'attuazione e l'efficacia delle azioni definite, al fine di evitare il ripetersi dell'evento.

Il SPP mantiene un archivio cartaceo o informatico degli eventi individuabili anche per unità operativa e utilizzabili anche al fine della valutazione dei rischi.

6.6.4 Elaborazione e diffusione di dati e informazioni sugli incidenti ed infortuni avvenuti

I dati e le informazioni raccolte attraverso la prima segnalazione, e le ulteriori analisi e compilazione dei rapporti sugli eventi accaduti, oltre che per attuare i provvedimenti di prevenzione o protezione proposti o direttamente attuati dalla linea operativa, sono utilizzati a seconda dei casi per:

- a) compilazione e trasmissione, da parte della UO Personale, dei moduli di denuncia obbligatoria alle autorità esterne (Inail e P.S.) e del registro per gli infortuni avvenuti a tutti i lavoratori (indipendentemente dall'obbligo di assicurazione all'Inail) che comportano una assenza dal lavoro di almeno un giorno. Il registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità addette alla vigilanza e può essere consultato dal rappresentante per la sicurezza dei lavoratori;

-
- b) trasmissione al lavoratore, RLS e dirigente competente da parte del SPP delle valutazioni scaturite a seguito dell'analisi dell'evento;
 - c) aggiornamento, da parte del Servizio di prevenzione e protezione, della valutazione dei rischi e delle relative misure di prevenzione ed elaborazione e diffusione interna di statistiche sulla frequenza e gravità degli eventi dannosi avvenuti;
 - d) eventuali adempimenti di tipo assicurativo o giuridico connessi all'evento, di competenza delle Agenzie di Protezione Ambientale.

La valutazione degli eventi e delle Azioni Correttive e Preventive attuate costituisce parte integrante dell'incontro annuale previsto dalla legislazione vigente e/o di periodici incontri tra datore di lavoro, RSPP, RLS e Medico Competente.

Le Agenzie di Protezione Ambientale hanno inoltre l'obbligo di segnalare all'organo di vigilanza territorialmente competente gli incidenti e infortuni relativi all'utilizzo di agenti biologici (art. 277 , D.Lgs 81/08), connessi ad agenti chimici per superamento dei limiti di esposizione (art. 254 e 255, D.Lgs 81/08) o all'utilizzo di agenti cancerogeni e mutageni (art.240, D.Lgs 81/08).

6.7 Allegati

Modulo 1 *“Verbale rilevazione infortuni”*

Modulo 2 *“Verbale rilevazione incidenti, quasi incidenti e comportamenti pericolosi”*

Modulo 3 *“Proposta di Azione correttiva in materia di sicurezza”*

Modulo 1 "Verbale rilevazione infortuni"

1.DATI ANAGRAFICI

Nome e Cognome: _____

Sede di lavoro: _____ Settore/U.O.: _____

Qualora il soggetto infortunato non sia dipendente dell'Agenzia indicare se si tratta di:

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Tirocinante/stagista | <input type="checkbox"/> Studente | <input type="checkbox"/> Visitatore ⁽¹⁾ | <input type="checkbox"/> altro: |
|---|-----------------------------------|--|---------------------------------|

Attività lavorativa abituale: _____

Nel caso di infortunio provocato da veicoli a motore, indicare i seguenti dati dei proprietari e/o conducenti dei veicoli coinvolti:

| | | | |
|----------------------------|--|--|--|
| Cognome e nome | | | |
| Tipo di veicolo | | | |
| Numero di targa | | | |
| Compagnia di assicurazione | | | |

Eventuali autorità pubbliche intervenute:

Indicare eventuali testimoni ed un loro recapito: _____

2.QUANDO

Data ____/____/____ Ora _____

Da quante ore l'operatore era in servizio al momento dell'infortunio?

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >8 | Altro ⁽²⁾ : |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------------------------|

3.DOVE

Presso: _____ Comune _____ Provincia _____

via _____ n° _____ Sede abituale di lavoro: si no

Luogo dell'infortunio

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Laboratorio - officina (Ag. Prot. Amb.) | <input type="checkbox"/> Mezzo di trasporto |
| <input type="checkbox"/> Area manutenzioni - riparazioni (Ag. Prot. Amb.) | <input type="checkbox"/> In alto su piano fisso (tetto, ponte, ecc) |
| <input type="checkbox"/> Magazzino carico/scarico-Deposito (Ag.Prot.Am.) | <input type="checkbox"/> In alto su piattaforma mobile, camini, piloni, ecc |
| <input type="checkbox"/> Cantiere e aree dismesse | <input type="checkbox"/> Ambiente sotterraneo |
| <input type="checkbox"/> Attività produttiva | <input type="checkbox"/> Imbarcazione |
| <input type="checkbox"/> Agricoltura - allevamento | <input type="checkbox"/> Ufficio/ente pubblico |
| <input type="checkbox"/> Forestale - montano | <input type="checkbox"/> Altro |
| <input type="checkbox"/> Fiume - lago | |

4.COME

In itinere (tragitto casa-lavoro) Si ⁽³⁾ No

Descrizione generale delle modalità con cui è avvenuto l'infortunio: _____

| Indicare l'attività lavorativa svolta al momento dell'infortunio: | Attività complementari a quelle espresse a fianco: |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Attività analitica | <input type="checkbox"/> Installazione, preparazione, montaggio, smontaggio |
| <input type="checkbox"/> Magazzinaggio | <input type="checkbox"/> Manutenzione, riparazione, calibrazione |
| <input type="checkbox"/> Campionamento / misura | <input type="checkbox"/> Pulizia locali o macchine |
| <input type="checkbox"/> Attività intellettuale | <input type="checkbox"/> Gestione dei rifiuti |
| <input type="checkbox"/> Circolazione con o senza mezzi di trasporto | <input type="checkbox"/> Sorveglianza, ispezione |
| <input type="checkbox"/> Altro | <input type="checkbox"/> Altro |

Note:

(1) Da registrare solo per fini valutativi interni al SPP

(2) es. Eventuale uscita lavorativa nella notte precedente

(3) compilare solo il campo "descrizione generale" del paragrafo 4. Non compilare il paragrafo 5.

Indicare l'attività fisica specifica svolta al momento dell'infortunio:

| | |
|--|--|
| Operazioni di macchina <input type="checkbox"/> avviare, <input type="checkbox"/> arrestare, <input type="checkbox"/> alimentare, <input type="checkbox"/> disalimentare, <input type="checkbox"/> sorvegliare | Manipolazione di oggetti <input type="checkbox"/> Tirare, spingere, <input type="checkbox"/> riempire, vuotare, <input type="checkbox"/> aprire, chiudere, <input type="checkbox"/> lanciare, <input type="checkbox"/> legare, sciogliere, avvitare, svitare, <input type="checkbox"/> afferrare, deporre, strappare su un piano orizzontale, <input type="checkbox"/> fissare, alzare su un piano verticale |
| <input type="checkbox"/> Lavoro con utensili (manuali o motorizzati) | |
| Trasporto manuale <input type="checkbox"/> verticale (sollevare, abbassare), <input type="checkbox"/> orizzontale (portare, tirare, spingere, rotolare) | <input type="checkbox"/> Alla guida <input type="checkbox"/> a bordo (passeggero) di un mezzo di trasporto/attrezzatura <input type="checkbox"/> Altro |
| Movimenti <input type="checkbox"/> camminare, salire, scendere <input type="checkbox"/> entrare, uscire <input type="checkbox"/> saltare <input type="checkbox"/> alzarsi, sedersi <input type="checkbox"/> strisciare, arrampicarsi | |

Evento che ha portato all'infortunio:

| | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Problema elettrico – contatto indiretto/diretto | <input type="checkbox"/> Scivolamento o inciampamento – con caduta di persona |
| <input type="checkbox"/> Perdita di controllo totale o parziale di una macchina, di un mezzo di trasporto/attrezzatura di movimentazione, di un utensile a mano o oggetto | <input type="checkbox"/> Movimento del corpo senza sforzo fisico (sedersi, afferrato, trascinarsi, movimenti scoordinati, ecc) |
| <input type="checkbox"/> Traboccamento, rovesciamento, perdita, scorrimento, vaporizzazione, emanazione | <input type="checkbox"/> Movimento del corpo sotto sforzo fisico (sollevare, spingere, ruotare, torsione, ecc.) |
| <input type="checkbox"/> Rottura, frattura, scoppio, scivolamento, caduta, crollo dell'agente materiale | <input type="checkbox"/> Violenza, aggressione, minaccia, ecc. |
| <input type="checkbox"/> Esplosione/Incendio | <input type="checkbox"/> Altro |

5. CONSEGUENZE (compilare i campi relativi ad ogni colonna)

| Modalità della lesione | Parte del corpo lesa | Lesione |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Contatto con corrente elettrica | <input type="checkbox"/> Testa (capo) | <input type="checkbox"/> Ferite e lesioni superficiali |
| <input type="checkbox"/> Contatto con temperatura estrema | <input type="checkbox"/> Area facciale | <input type="checkbox"/> Fratture ossee |
| <input type="checkbox"/> Contatto con sostanza pericolosa. <i>Indicare inoltre la via di esposizione:</i> | <input type="checkbox"/> Occhi <input type="checkbox"/> Orecchie <input type="checkbox"/> Denti | <input type="checkbox"/> Lussazione, distorsione, stiramento |
| <input type="checkbox"/> Contatto con oggetto tagliente | <input type="checkbox"/> Collo, vertebre cervicali | <input type="checkbox"/> Amputazione |
| <input type="checkbox"/> Contatto con oggetto appuntito | <input type="checkbox"/> Schiena, Colonna vertebrale | <input type="checkbox"/> Sindrome commotiva, lesioni interne |
| <input type="checkbox"/> Contatto con oggetto duro | <input type="checkbox"/> Torace <input type="checkbox"/> Addome (organi inclusi) | <input type="checkbox"/> Ustione, scottatura, congelamento (termica) |
| <input type="checkbox"/> Contatto con oggetto abrasivo | <input type="checkbox"/> Spalla | <input type="checkbox"/> Ustione, scottatura (chimica) |
| <input type="checkbox"/> Annegamento, seppellimento | <input type="checkbox"/> Braccio <input type="checkbox"/> Mano <input type="checkbox"/> Dita mano <input type="checkbox"/> Polso | <input type="checkbox"/> Shock (anafilattico, elettrico, ecc) |
| <input type="checkbox"/> Immersione in vapori, polveri | <input type="checkbox"/> Anca <input type="checkbox"/> Gamba <input type="checkbox"/> Caviglia <input type="checkbox"/> Piede <input type="checkbox"/> Dita dei piedi | <input type="checkbox"/> Avvelenamento, infezione acuta |
| Urto/schiacciamento da parte di oggetto <input type="checkbox"/> in movimento <input type="checkbox"/> immobile | <input type="checkbox"/> Corpo intero | <input type="checkbox"/> Effetti di radiazioni non termiche (UV, radioattive, ecc) |
| <input type="checkbox"/> Incastramento | <input type="checkbox"/> Altro: | <input type="checkbox"/> Eritemi e colpi di sole |
| <input type="checkbox"/> Caduta | | <input type="checkbox"/> Perdita acuta dell'udito |
| <input type="checkbox"/> Strappo | | <input type="checkbox"/> Annegamento, asfissia |
| <input type="checkbox"/> Sforzo fisico | | <input type="checkbox"/> Altre lesioni: |
| <input type="checkbox"/> puntura, morso, aggressione | | |
| <input type="checkbox"/> Altre modalità: | | |

Dispositivi di protezione collettiva o individuale in uso al momento dell'infortunio: Si No

Se **Si** specificare quali: _____

Il Dichiarante

Modulo 2 “Verbale rilevazione incidenti, quasi incidenti e comportamenti pericolosi”

1.DATI ANAGRAFICI

Nome e Cognome*: _____ In qualità di _____ (1)

Sede di lavoro: _____ Settore/U.O.*: _____

Qualora il soggetto non sia dipendente dell’Agenzia indicare se si tratta di:

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Tirocinante/stagista | <input type="checkbox"/> Studente | <input type="checkbox"/> Visitatore (2) | <input type="checkbox"/> altro: |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|

Attività lavorativa abituale: _____

Indicare eventuali testimoni ed un loro recapito*: _____

2.QUANDO

Data ____/____/____ Ora _____

Da quante ore l’operatore era in servizio al momento dell’evento?*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >8 | Altro (3): |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------------|

3.DOVE

Presso*: _____ Comune* _____ Provincia*

_____ via* _____ n° _____ Sede abituale di lavoro: si no

Luogo dell’evento:

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Laboratorio - officina (Ag. Prot. Amb.) | <input type="checkbox"/> Mezzo di trasporto |
| <input type="checkbox"/> Area manutenzioni - riparazioni (Ag. Prot. Amb.) | <input type="checkbox"/> In alto su piano fisso (tetto, ponte, ecc) |
| <input type="checkbox"/> Magazzino carico/scarico – Deposito (Ag.Prot.Amb.) | <input type="checkbox"/> In alto su piattaforma mobile, camini, piloni, ecc |
| <input type="checkbox"/> Cantiere e aree dismesse | <input type="checkbox"/> Ambiente sotterraneo |
| <input type="checkbox"/> Attività produttiva | <input type="checkbox"/> Imbarcazione |
| <input type="checkbox"/> Agricoltura – allevamento | <input type="checkbox"/> Attività terziaria (ufficio/ente pubblico) |
| <input type="checkbox"/> Forestale – montano | <input type="checkbox"/> Altro |
| <input type="checkbox"/> Fiume - lago | |

4.COME

Descrizione generale dell’evento: _____

| Indicare l’attività lavorativa svolta al momento dell’infortunio: | Attività complementari a quelle espresse a fianco: |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Attività analitica | <input type="checkbox"/> Installazione, preparazione, montaggio, smontaggio |
| <input type="checkbox"/> Magazzinaggio | <input type="checkbox"/> Manutenzione, riparazione, calibrazione |
| <input type="checkbox"/> Campionamento / misura | <input type="checkbox"/> Pulizia locali o macchine |
| <input type="checkbox"/> Attività intellettuale | <input type="checkbox"/> Gestione dei rifiuti |
| <input type="checkbox"/> Circolazione con o senza mezzi di trasporto | <input type="checkbox"/> Sorveglianza, ispezione |
| <input type="checkbox"/> Altro | <input type="checkbox"/> Altro |

Indicare l’attività fisica specifica svolta al momento dell’evento:

| | |
|---|--|
| Operazioni di macchina <input type="checkbox"/> avviare, <input type="checkbox"/> arrestare, <input type="checkbox"/> alimentare, <input type="checkbox"/> disalimentare, <input type="checkbox"/> sorvegliare <input type="checkbox"/> Lavoro con utensili (manuali o motorizzati) | Manipolazione di oggetti <input type="checkbox"/> Tirare, spingere, <input type="checkbox"/> riempire, vuotare, <input type="checkbox"/> aprire, chiudere, <input type="checkbox"/> lanciare, <input type="checkbox"/> legare, sciogliere, avvitare, svitare, <input type="checkbox"/> afferrare, deporre, strappare su un piano orizzontale, <input type="checkbox"/> fissare, alzare su un piano verticale |
| Trasporto manuale <input type="checkbox"/> verticale (sollevare, abbassare), <input type="checkbox"/> orizzontale (portare, tirare, spingere, rotolare) | <input type="checkbox"/> Alla guida <input type="checkbox"/> a bordo (passeggero) di un mezzo di trasporto/attrezzatura |
| Movimenti <input type="checkbox"/> camminare, salire, scendere <input type="checkbox"/> entrare, uscire <input type="checkbox"/> saltare <input type="checkbox"/> alzarsi, sedersi <input type="checkbox"/> strisciare, arrampicarsi | <input type="checkbox"/> Altro |

Note: (1) Testimone, diretto interessato, RLS (2) Da registrare solo per fini valutativi interni al SPP (3) es. Eventuale uscita nella notte precedente (*) campi obbligatori

Evento che ha portato all’evento:

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Problema elettrico– contatto indiretto/diretto | <input type="checkbox"/> Scivolamento o inciampamento – con caduta di persona |
|---|---|

| | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Perdita di controllo totale o parziale di una macchina, di un mezzo di trasporto/attrezzatura di movimentazione, di un utensile a mano o oggetto | <input type="checkbox"/> Movimento del corpo senza sforzo fisico (sedersi, afferrato, trascinarsi, movimenti scoordinati, ecc) |
| <input type="checkbox"/> Traboccamento, rovesciamento, perdita, scorrimento, vaporizzazione, emanazione | <input type="checkbox"/> Movimento del corpo sotto sforzo fisico (sollevare, spingere, ruotare, torsione, ecc.) |
| <input type="checkbox"/> Rottura, frattura, scoppio, scivolamento, caduta, crollo dell'agente materiale | <input type="checkbox"/> Violenza, aggressione, minaccia, ecc. |
| <input type="checkbox"/> Esplosione/Incendio | <input type="checkbox"/> Altro |

5. CONSEGUENZE

L'evento ha provocato danni fisici?

No Quali sono stati i fattori che hanno impedito che l'evento evolvesse in infortunio? _____

Si

| Modalità della lesione | Parte del corpo lesa | Lesione |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Contatto con corrente elettrica | <input type="checkbox"/> Testa (capo) | <input type="checkbox"/> Ferite e lesioni superficiali |
| <input type="checkbox"/> Contatto con temperatura estrema | <input type="checkbox"/> Area facciale | <input type="checkbox"/> Fratture ossee |
| <input type="checkbox"/> Contatto con sostanza pericolosa. <i>Indicare inoltre la via di esposizione:</i> | <input type="checkbox"/> Occhi <input type="checkbox"/> Orecchie <input type="checkbox"/> Denti | <input type="checkbox"/> Lussazione, distorsione, stiramento |
| <input type="checkbox"/> Contatto con oggetto tagliente | <input type="checkbox"/> Collo, vertebre cervicali | <input type="checkbox"/> Amputazione |
| <input type="checkbox"/> Contatto con oggetto appuntito | <input type="checkbox"/> Schiena, Colonna vertebrale | <input type="checkbox"/> Sindrome commotiva, lesioni interne |
| <input type="checkbox"/> Contatto con oggetto duro | <input type="checkbox"/> Torace <input type="checkbox"/> Addome (organi inclusi) | <input type="checkbox"/> Ustione, scottatura, congelamento (termica) |
| <input type="checkbox"/> Contatto con oggetto abrasivo | <input type="checkbox"/> Spalla | <input type="checkbox"/> Ustione, scottatura (chimica) |
| <input type="checkbox"/> Annegamento, seppellimento | <input type="checkbox"/> Braccio <input type="checkbox"/> Mano <input type="checkbox"/> Dita mano <input type="checkbox"/> Polso | <input type="checkbox"/> Shock (anafilattico, elettrico, ecc) |
| <input type="checkbox"/> Immersione in vapori, polveri | <input type="checkbox"/> Anca <input type="checkbox"/> Gamba <input type="checkbox"/> Caviglia <input type="checkbox"/> Piede <input type="checkbox"/> Dita dei piedi | <input type="checkbox"/> Avvelenamento, infezione acuta |
| Urto/schiacciamento da parte di oggetto <input type="checkbox"/> in movimento <input type="checkbox"/> immobile | <input type="checkbox"/> Corpo intero | <input type="checkbox"/> Effetti di radiazioni non termiche (UV, radioattive, ecc) |
| <input type="checkbox"/> Incastramento | <input type="checkbox"/> Altro: | <input type="checkbox"/> Eritemi e colpi di sole |
| <input type="checkbox"/> Caduta | | <input type="checkbox"/> Perdita acuta dell'udito |
| <input type="checkbox"/> Strappo | | <input type="checkbox"/> Annegamento, asfissia |
| <input type="checkbox"/> Sforzo fisico | | <input type="checkbox"/> Altre lesioni: |
| <input type="checkbox"/> puntura, morso, aggressione | | |
| <input type="checkbox"/> Altre modalità: | | |

Dispositivi di protezione collettiva o individuale in uso al momento dell'evento: Si No

Se **Si** specificare quali: _____

L'evento ha provocato danni materiali?

Si Dare una descrizione dei danni materiali causati: _____

No Quali sono stati i fattori che hanno impedito che l'evento causasse danni? _____

Il Dichiarante *

Modulo 3 “Proposta di Azione correttiva (AC) in materia di sicurezza”

Infortunio/segnalazione del _____ Soggetto/i coinvolto/i _____

E' necessaria una Azione? Si No*

**(anche nel caso in cui non sia necessaria, indicare comunque la motivazione nel riquadro sottostante corredata della firma del Responsabile della pianificazione, al fine di dare evidenza dell'analisi)*

Motivazione dell’Azione Correttiva

Descrizione dell’Azione Correttiva:

DATA VERIFICA APPLICAZIONE:

Modalità verifica efficacia:

DATA VERIFICA APPLICAZIONE:

Responsabile pianificazione AC: _____ (Nome, funzione e firma)

Responsabile AC: _____ (Nome, funzione e firma)

Responsabile verifica applicazione ed efficacia AC: _____ (Nome, funzione e firma)

Firma Datore di lavoro **Data:**

RISCONTRO DI APPLICAZIONE DELL'AC:

Data:

Firma Verificatore:

RISCONTRO DELL'EFFICACIA DELL'AC:

Data:

Firma Verificatore:

Chiusura dell'AC: **SI** **NO**

Se NO, indicare l'azione successiva:

Data:

Firma verificatore:

7. PROCEDURA DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SUGLI INFORTUNI NELLE ATTIVITÀ IN APPALTO

7.1 Riferimenti normativi

- D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
 - art. 26 “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”
 - Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
- D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
- D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

7.2 Responsabilità

| ATTIVITÀ | RESPONSABILITÀ |
|--|---|
| Promozione cooperazione e coordinamento | Datore di Lavoro committente o Responsabile del Procedimento |
| Redazione DUVRI | Committente/Datore di lavoro presso cui è eseguito il contratto o Responsabile del Procedimento |
| Informativa sugli incidenti/infortuni/mancati incidenti occorsi durante le attività in appalto | Ditta appaltatrice |
| Analisi cause incidente/infortunio/mancato incidente e proposta di eventuali azioni correttive | Responsabile del Procedimento |
| Adozione Azioni correttive / modifica DUVRI | Datore di lavoro presso cui è eseguito il contratto o Responsabile del Procedimento |

Nell'ambito di una corretta gestione degli appalti da parte delle Agenzie di Protezione Ambientale come appaltatore verso le ditte appaltate, e al fine di implementarne la collaborazione, si prevede all'interno della presente procedura anche una parte specifica per la gestione e la valutazione degli infortuni nelle attività in appalto.

Come previsto dall'art 26 D.Lgs 81/2008 a s.m.i. “il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento” con le ditte in appalto, che a tal fine “cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto”. Si ritiene pertanto utile l'acquisizione di alcune informazioni riguardanti gli incidenti/infortuni avvenuti durante le attività in appalto ai lavoratori della Ditta appaltatrice.

7.3 Modalità gestionali - Flusso delle informazioni

Il corretto iter per la gestione di tali informazioni, nel rispetto dei contratti esistenti tra le due parti e dell'autorità che ogni Ditta esercita sui propri lavoratori, dovrà quindi essere:

- richiesta alle ditte che lavorano in appalto per le Agenzie di Protezione Ambientale degli incidenti/infortuni (e mancati infortuni) occorsi presso le sedi delle Agenzie di Protezione Ambientale durante l'espletamento del loro lavoro;
- registrazione negli appositi moduli dei dati ottenuti;
- valutazione delle cause che hanno portato all'incidente/infortunio (o mancato infortunio)
- possibili azioni correttive/preventive;

I punti precedentemente elencati hanno il fine, avvenuto e accertato un incidente/infortunio (/mancato infortunio), di eseguire una corretta analisi dell'evento, del rischio che ne ha causato il verificarsi e la rimozione delle fonti che hanno causato l'evento segnalato.

1. Avvenuto/accertato un incidente/infortunio/mancato infortunio a lavoratori in appalto, si richiede alla Ditta di compilare il modulo 1 con gli estremi dell'evento, e trasmetterlo al Responsabile del Procedimento, entro 30 gg.
2. Il Responsabile del Procedimento, effettua una valutazione delle cause che hanno portato all'avverarsi dell'evento (modulo 2) eventualmente con il coinvolgimento del RSPP, valutando anche la necessità di revisionare il DUVRI alla luce di quanto accaduto.

La richiesta di cui al precedente punto 1 può essere chiesta in via collaborativa nel caso di contratti già in essere, ma può essere inserita, all'atto della firma del contratto, tra gli obblighi dell'appaltatore.

7.4 Allegati

Modulo 1 “Acquisizione delle informazioni sugli incidenti/infortuni nelle attività in appalto (compilazione a carico della ditta appaltatrice)”

Modulo 2 “Valutazioni delle cause degli incidenti/infortuni nelle attività in appalto (compilazione a carico dell’Agenzia)”

Modulo 1 - Acquisizione delle informazioni sugli incidenti/infortuni nelle attività in appalto

(compilazione a carico della Ditta appaltatrice)

1. Estremi Ditta.....
2. Contratto di appalto.....
3. Sede/Servizio/Dipartimento dell'incidente/infortunio.....
4. Data e ora dell'incidente/infortunio.....
5. Numero di operatori coinvolti (specificare numero lavoratori ditta esterna)

.....

6. Giorni di assenza dal lavoro per ogni lavoratore coinvolto (comprese ricadute)

.....

7. Breve descrizione dell'incidente/infortunio (con descrizione delle cause)

.....

.....

.....

8. Il contratto richiedeva la definizione di un DUVRI? Sì No

(se No specificare perché).....

9. Il rischio era stato valutato nel DUVRI? Sì No

10. Del contenuto del DUVRI (e delle procedure di lavoro specifiche, se definite) è stata data adeguata informazione / formazione ai lavoratori? Sì No

Data.....

Firma.....

In qualità di.....

Modulo 2 - Valutazioni delle cause degli incidenti/infortuni nelle attività in appalto

(compilazione a carico dell'Agenzia)

1. Estremi Ditta
2. Contratto di appalto
3. Sede/Servizio/Dipartimento dell'incidente/infortunio.....
4. Data e ora dell'incidente/infortunio.....
5. Era presente personale dell' Agenzia di Protezione Ambientale? Si No
6. Descrizione delle modalità.....
.....
7. Il rischio era stato valutato nel DUVRI? Si No
8. Erano previste procedure per l'attività che ha causato l'incidente/infortunio?

 Si No
9. Ci si è attenuti alle procedure? Si No
10. Era previsto l'uso di DPI? Si No

(se Si specificare quali).....
11. I DPI (se previsti) erano utilizzati correttamente al momento dell'incidente/ infortunio?
Si No
12. Si sono riscontrate carenze tecniche/strutturali/gestionali? Si No

(se Si specificare quali).....
13. Si sono riscontrate carenze nel flusso di informazioni? Si No

(se Si specificare se a carico dell' Agenzia di Protezione Ambientale o Ditta appaltatrice).....
14. Sono sopraggiunti eventi che hanno distolto l'operatore dal mantenere un comportamento corretto?.....
.....
15. Si è tenuto un comportamento pericoloso? Si No

16. Si erano già verificati incidenti simili? Si No

17. Sono possibili azioni correttive?.....

.....

Data.....

Firma.....

In qualità di.....

8. RELAZIONE ANNUALE INFORTUNI E INCIDENTI

Lo strumento su cui si basa tutta l'elaborazione del sistema prevenzione rispetto all'analisi dei flussi informativi che provengono dagli infortuni e dai mancati infortuni è la Relazione sugli infortuni e mancati infortuni redatta annualmente dal Servizio di Prevenzione e Protezione.

La relazione ha la sua genesi formale nella riunione periodica ex art. 35 del Dlgs. 81/08 all'interno della quale vengono discussi i principali elementi che caratterizzano il fenomeno infortunistico all'interno delle strutture sia in termini di dati statistici e relazioni connesse sia in funzione delle misure di miglioramento da adottare per ridurre e/o azzerare il fenomeno infortunistico in rapporto alle cause e alle modalità di accadimento.

La relazione poi viene successivamente affinata attraverso un metodo indicizzato che consente di riportare il dato al complesso delle attività istituzionali svolte dall'Agenzia. La relazione deve essere resa pubblica a tutto il personale entro i primi otto mesi dell'anno successivo a cui gli eventi si riferiscono.

Proprio per la sua natura di rendicontazione, la relazione deve contenere anche un modello di analisi storica che valuti il livello prestazionali delle misure adottate dalla singola Agenzia almeno per quanto concerne gli infortuni più significativi.

Ai fini del miglioramento continuo, sarebbe molto utile effettuare un confronto tra gli indici di frequenza e gravità di una singola Agenzia con quelli del Sistema delle Agenzie nel suo complesso. Ad oggi questi dati di Sistema non sono nelle nostre disponibilità se non in rare eccezioni e dunque l'obiettivo, successivo al presente documento, è proprio quello di arrivare ad un rapporto annuale sugli infortuni e mancati infortuni nel Sistema delle Agenzie.

I contenuti minimi della relazione, anche ai fini dell'omogeneità di redazione all'interno del SINPA, possono essere così indicizzati:

- Organizzazione dell'Agenzia;
- Complesso istituzionale del territorio di riferimento;
- Morfologia del territorio;
- Attività territoriali in esterno: attività svolte sulla base della rendicontazione del Piano annuale dell'attività (n° ispezioni, campioni, ecc), rapporto tra il numero dei mezzi e i chilometri percorsi, ecc.
- Attività analitica (n°campioni e parametri determinati per matrice)

Successivamente la relazione approfondirà nei dettagli i punti sovrarelati.

8.1 Criteri di aggregazione dei dati infortunistici

I dati infortunistici possono esser aggregati con diverse modalità, circa le quali fanno da principale riferimento i criteri comunemente utilizzati dagli Istituti Assicuratori.

Dal punto di vista temporale, i casi di infortunio si classificano, in genere, con una aggregazione dei dati "per competenza" ovvero si considerano i casi di infortunio avvenuti nel periodo di riferimento, indipendentemente dalla data di notifica all'Istituto Assicuratore, ovvero di definizione clinica o amministrativa.

8.1.1 Indice di frequenza

Gli indici di frequenza (come si vedrà, se ne possono costruire più di uno) definiscono appunto con che frequenza si verificano gli infortuni. Essi si ottengono dividendo il numero di infortuni verificatisi in un dato periodo, di norma un anno, per il numero totale di ore lavorate nello stesso periodo dalla popolazione in esame. Allo scopo di ottenere tendenzialmente numeri interi, questo

rapporto viene poi moltiplicato per 1.000.000. In tal modo l'indice misura il numero di infortuni avvenuti ogni milione di ore lavorate.

La formula dell'Indice di Frequenza (IF) è quindi la seguente:

$$IF = \frac{\text{Numero Infortuni}}{\text{Ore Lavorate}} \cdot 10^6$$

Nelle statistiche ufficiali, gli infortuni nel numeratore della formula sono quelli indennizzabili dall'Inail e "definiti" entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di accadimento (solitamente il 95% dei casi). Per infortunio "definito" si intende quello di cui si è concluso amministrativamente l'iter burocratico per la concessione o meno dell'indennizzo. I denominatori degli indici di frequenza degli infortuni sono ottenuti come stime a partire dal monte-salari annuo.

Nelle Agenzie, adottando il criterio di aggregazione per competenza, il numero di infortuni sarà anzitutto quello deducibile dal registro infortuni.

Ricordiamo che il D.lgs. 14 settembre 2015 n.151 "*Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014 n. 183*", all'art. 21 comma 4 determina l'abolizione della tenuta del registro infortuni.

Inail attraverso una propria circolare (n° 92 del 23/12/2015) ricorda che

"... in una logica di semplificazione degli adempimenti complessivi a carico del datore di lavoro, il decreto legislativo n. 151/2015 all'articolo 21 comma 4 ha abolito l'obbligo della tenuta del registro infortuni, e dell'applicazione delle relative disposizioni sanzionatorie, a decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto stesso. L'articolo 21 comma 4 del decreto legislativo 151/2015 prevede: "A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni".

In proposito, il citato d.lgs. 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, diventerà effettivo a decorrere dal 23 dicembre 2015, data in cui il datore di lavoro non avrà più l'obbligo della tenuta del menzionato registro, istituito con d.p.r. n. 547/1955, articolo 403, il cui modello è stato approvato con d.m. 12.9.1958, come modificato dal d.m. 5.12.1996.

Si evidenzia, tuttavia, che nulla è mutato rispetto all'obbligo del datore di lavoro di denunciare all'Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d'opera, come previsto dall'articolo 53 del d.p.r. n. 1124/1965, modificato dal d.lgs. n. 151/2015 articolo 21 comma 1, lett. b).

In considerazione dell'abolizione del citato registro, l'Inail, al fine di offrire agli organi preposti all'attività di vigilanza uno strumento alternativo in grado di fornire dati ed informazioni utili ad orientare l'azione ispettiva, ha realizzato un cruscotto nel quale sarà possibile consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015 ai dipendenti prestatori d'opera e denunciati dal datore di lavoro all'Inail stesso, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 53 del d.p.r. 1124/1965 e s.m..

Resta inteso che gli infortuni avvenuti in data precedente a quella del 23 dicembre 2015 saranno consultabili nel registro infortuni abolito dalla norma in esame.

Il cruscotto infortuni, accessibile agli organi di vigilanza nell'area dei servizi online del sito ufficiale dell'Inail www.inail.it tramite l'inserimento delle credenziali in possesso degli organi stessi, prevedrà per l'utente la competenza territoriale regionale, quale parametro fondamentale per la ricerca dei dati infortunistici.

Sarà possibile consultare il cruscotto infortuni per singolo soggetto infortunato tramite l'inserimento del relativo codice fiscale. In tal caso l'utente riceverà un report con l'indicazione di tutti i casi di infortunio relativi al singolo lavoratore, filtrati sul territorio di competenza regionale dell'utente stesso, in relazione all'Unità Produttiva o alla Sede lavorativa della Posizione Assicurativa Territoriale (in sigla PAT). Inoltre, potrà essere effettuata la ricerca per tipologia di singolo settore ed ottenere un report inerente gli infortuni occorsi nelle sedi lavorative comprese nella competenza territoriale regionale dell'utente, sedi lavorative da riferire all'Unità produttiva (in sigla UP) per il settore Aziende, alla Struttura per il settore delle Amministrazioni statali in gestione conto stato, alla Località (indirizzo) per il settore agricoltura.

La ricerca per singolo settore prevedrà l'elaborazione di un report che riporterà in ogni pagina gli eventi infortunistici e le relative "conseguenze dell'infortunio" per ogni singolo anno, nonché la relativa PAT e l'Unità produttiva per il settore aziende, la Struttura per il settore delle amministrazioni statali, la Località per il settore agricoltura..."

Con la semplificazione prevista dalla norma, è stata pertanto anticipata la soppressione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni – già stabilita dall'articolo 53, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e s.m. e connessa all'emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4 del richiamato d.lgs. n. 81/2008 istitutivo del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

Ciò non toglie che il Registro degli infortuni debba essere mantenuto come strumento fondamentale per lo studio delle casistiche e degli indici nonché per l'eventuale l'aggiornamento delle misure preventive e antinfortunistiche nel Sistema delle Agenzie.

E' chiaro che ciò influenza negativamente la possibilità di confronti precisi con dati generali, ma riflette meglio la realtà aziendale, ed evita doppie "contabilità" del fenomeno infortunistico.

Per quanto riguarda le ore (effettivamente) lavorate, si tratta di un dato che, a livello aziendale, dovrebbe essere facilmente disponibile.

Naturalmente, se si vuole, si possono costruire diversi indici riferibili a particolari tipologie di infortuni, ad esempio:

- Indice di frequenza degli infortuni mortali;
- Indice di frequenza degli infortuni notificati all'Inail;
- Indice di frequenza degli infortuni riconosciuti dall'Istituto Inail.

L'altro indice fondamentale è quello dei mancati infortuni per il quale si adotta la seguente formula:

$$IF_{MI} = \frac{\text{Numero Mancati Infortuni}}{\text{Ore Lavorate}} \cdot 10^6$$

8.1.2 Indice di gravità

La norma UNI 7249, prevede come principali misure del danno infortunistico (cioè della serietà delle conseguenze degli incidenti sul lavoro) gli indici di gravità, che si ottengono dividendo le giornate perse per infortunio per le ore lavorate (sempre, come è ovvio, con riferimento a una certa popolazione per un certo periodo).

Se consideriamo solo gli infortuni che hanno dato luogo a inabilità temporanea, l'Indice di gravità è pari a:

$$IG = \frac{gT}{Ore Lavorate} \cdot 10^3$$

Analogamente a quanto si è visto in relazione all'indice di frequenza, si introduce un fattore correttivo allo scopo di ottenere numeri più maneggevoli; la formula fornisce quindi le giornate perse per infortunio per migliaia di ore lavorate. Nell'eventualità si verificano infortuni che danno origine alla morte dell'operatore o ad una invalidità permanente, la formula per il calcolo dell'Indice di gravità sarà data:

$$IG = \frac{gT + gP + gM}{Ore Lavorate} \cdot 10^3$$

dove:

gT = somma dei giorni di inabilità temporanea

gP = somma dei giorni convenzionali di invalidità permanente,

gM = somma dei giorni convenzionali di invalidità dei casi mortali

Per valutare i vari termini della formula appena presentata si ricorre a convenzioni. Per gli infortuni che danno luogo a inabilità permanente si assume una perdita di 75 giornate di lavoro per ogni grado di invalidità permanente; per gli infortuni causa della morte dell'infortunato, si assume una perdita totale di 7.500 giornate di lavoro (di fatto, a questi fini, la morte viene equiparata a un'indennità permanente totale).

8.2 Analisi statistica degli infortuni

Alle Agenzie, nell'ottica del miglioramento continuo, corre l'obbligo di costruirsi altri modelli che vadano oltre i pur importanti indici di frequenza e di gravità, elaborando le numerose informazioni contenute nel registro infortuni.

Ad esempio, può essere estremamente utile analizzare le caratteristiche degli infortuni determinando le cause che li hanno originati, oppure le parti del corpo lese, ecc. e ricavarne così informazioni utili al miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori.

Un indice interessante può essere quello relativo alla durata media delle assenze per infortuni, che è una misura della gravità "media" degli infortuni stessi. Esso si calcola come segue:

$$DM = \frac{\text{Giornate Perse Per Infortunio}}{\text{Numero Degli Infortuni}}$$

Infine, nella relazione, occorre dare risalto, accanto agli indici che abbiamo visto, al complesso delle attività istituzionali effettuate in rapporto al territorio e alla carta dei servizi di riferimento. Dati come l'estensione territoriale, il numero delle amministrazioni provinciali e dei comuni interessati per territorio, le caratteristiche morfologiche, il numero di abitanti, le caratteristiche dell'economia in rapporto ai mezzi utilizzati, il numero del personale suddiviso per mansione, il chilometraggio percorso, il numero dei campioni prelevato, il numero di ispezioni effettuato, il complesso delle attività di laboratorio connesse sono di primaria importanza nell'analisi complessiva del fenomeno infortunistico di un'Agenzia. Nella relazione è opportuno che vengano esplicitati e rapportati inoltre i seguenti indicatori:

- Eventi infortunistici connessi alla differenza di genere;
- Eventi infortunistici e orario di lavoro;
- Eventi infortunistici e sistema organizzativo dell'Agenzia.

9. LE MALATTIE PROFESSIONALI (TDL)

9.1 Definizioni

Si può parlare di malattia professionale (o tecnopatia) quando:

- la malattia si contrae per esposizione a determinati rischi correlati al tipo di lavoro svolto (polveri e sostanze chimiche nocive, rumore, vibrazioni, radiazioni, misure organizzative che agiscono negativamente sulla salute, ...);
- il rischio lavorativo agisce in modo diluito e prolungato nel tempo (causa lenta).

Si definisce malattia professionale quella patologia che è causata (o concausata) dall'attività svolta in ambito lavorativo. La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente: il Testo Unico 1124/1965, infatti, parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose. È ammesso, tuttavia, il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l'infermità. Per le malattie professionali, quindi, non basta l'occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia. Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto "rischio ambientale"). La malattia professionale si distingue dall'infortunio per la modalità di azione della causa morbigena; nella malattia professionale questa è diluita nel tempo, mentre nell'infortunio è concentrata nel tempo (al massimo in un turno lavorativo).

Con il termine "*malattia professionale*" si prende quindi in considerazione la malattia contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione alla quale è adibito il lavoratore. La giurisprudenza riconosce, in particolar modo, la natura di malattia professionale a quello stato di aggressione dell'organismo del lavoratore eziologicamente connessa all'attività lavorativa, a seguito della quale vi è una definitiva alterazione dell'organismo stesso che comporta, a sua volta, una riduzione della capacità lavorativa.

In sostanza la malattia professionale è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro. Nella malattia professionale, diversamente che nell'infortunio, l'influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia deve essere contratta proprio nell'esercizio ed a causa di quell'attività lavorativa o per l'esposizione a quella determinata noxa patogena.

Una caratteristica essenziale delle malattie professionali è la latenza temporale che intercorre tra la prima esposizione e la manifestazione della malattia, compromettendo talvolta la facile attribuzione del contesto lavorativo e del periodo di tempo dell'esposizione determinante.

In base alla latenza è possibile suddividere le malattie professionali distinguendo:

- **latenza breve o brevissima:** la manifestazione della malattia è dell'ordine di giorni o mesi e le metodiche per la rilevazione di tali malattie sono analoghe a quelle degli infortuni sul lavoro;
- **latenza media:** la manifestazione della malattia è dell'ordine di alcuni anni;
- **latenza lunga:** la manifestazione della malattia è dell'ordine di molti anni o addirittura decenni.

9.2 Malattie professionali tabellate e non tabellate

La malattia professionale, a seconda che ne sia presunta o meno per legge l'origine lavorativa, si distingue in:

- malattie professionali tabellate (rischio presunto per legge) cioè:
 - indicate nelle due tabelle predisposte da Inail in base ai particolari profili di rischio (MMC, uso di sostanze chimiche in laboratorio ecc.);
 - provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle;

-
- denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse ("periodo massimo di indennizzabilità").

- malattie professionali non tabellate (rischio da dimostrare con oneri a carico del lavoratore).

La metodologia per il riconoscimento di una malattia professionale prevede un iter valutativo che si può riassumere nei seguenti punti fondamentali:

1. Identificazione dell'agente professionale o della mansione lavorativa ipoteticamente responsabile;
2. Evidenza scientifica della capacità lesiva della sostanza e della mansione attestata da Organismi nazionali o internazionali;
3. Esposizione lavorativa accertata e per tempi abbastanza significativi per durata e quantità;
4. Tipologia della malattia uguale a quella comunemente indotta dalla sostanza (o correlata alla mansione);
5. Manifestazione della malattia dopo diversi anni di esposizione.

Nel caso di **malattie professionali tabellate**, vale il principio della cosiddetta "*presunzione del nesso tra patologia e attività*".

Pertanto, al lavoratore esposto ad una delle lavorazioni a rischio previste negli elenchi, non è richiesta altra documentazione, oltre alla certificazione rilasciata dal medico. Infatti, una volta che egli abbia provato l'adibizione a lavorazione tabellata (o comunque l'esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l'esistenza della malattia anch'essa tabellata e abbia effettuato la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale. È questa la cosiddetta "presunzione legale d'origine", superabile soltanto con la rigorosissima prova – a carico dell'Inail – che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro.

Sono definite tre liste con previsione di sette gruppi di malattie:

- malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità;
- malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità per la quale non sussistono ancora conoscenze sufficientemente approfondite perché siano incluse nel primo gruppo;
- malattie la cui origine lavorativa si può ritenere possibile e per le quali non è definibile il grado di probabilità per le sporadiche e ancora non precisabili evidenze scientifiche.

I sette gruppi di malattie professionali individuate sono i seguenti:

- Gruppo 1- malattie da agenti chimici
- Gruppo 2- malattie da agenti fisici
- Gruppo 3- malattie da agenti biologici
- Gruppo 4- malattie dell'apparato respiratorio
- Gruppo 5- malattie della pelle
- Gruppo 6- tumori professionali
- Gruppo 7- malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni dell'organizzazione del lavoro

Per le **patologie extratabellari**¹, invece, poiché le indagini epidemiologiche non hanno prodotto risultati sufficienti tali da giustificare l'inserimento nelle tabelle, il lavoratore deve dimostrare con una documentazione appropriata il nesso tra la malattia contratta e le attività professionali svolte.

In ogni caso, una volta ottenuto il riconoscimento da parte dell'Inail della malattia da lavoro, le prestazioni sono identiche sia che si tratti di patologia tabellata o extratabellare.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto "sistema misto" in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della "presunzione legale d'origine", ma è affiancato dalla possibilità per l'assicurato di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.

¹ Sentenza n. 179 del 1988

Sul tema delle malattie professionali è intervenuto l'articolo 10 del decreto legislativo 38/2000 il quale, nell'introdurre un'importante novità, ha consentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie professionali allegata al D.P.R.1124/1965, ma anche di costituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca. Con questo articolo, il legislatore:

- ha confermato l'attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali
- ha reso più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegata al Testo Unico 1124/1965, da effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della Commissione scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione
- ha istituito presso la banca dati dell'Inail un Registro delle malattie causate dal lavoro ovvero a esso correlate al quale potranno accedere, oltre alla Commissione stessa, tutti gli organismi competenti per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico.

9.3 Riferimenti Normativi

- D.P.R. 1124 del 30 giugno 1965 (art. 3 è fornita la prima definizione di malattia professionale)
- D.M. 18 aprile 1973
- C.P. art. 583 e 365, C.P.P. art.334
- D.Lgs. 38 del 23 febbraio 2000
- D.M. 9/04/2008
- D. Lgs. 81/2008
- D. Lgs. 106/2009
- D.Lgs. 151/2015

9.4 Compiti e responsabilità

L'iter di riconoscimento di una malattia professionale da parte dell'Istituto Assicuratore Inail inizia con la compilazione ad opera di un medico del primo certificato di malattia professionale. Il modello allegato (Capitolo 10) contiene le informazioni in merito alla qualifica del medico dichiarante. Tale certificato deve essere trasmesso all'Inail in via telematica² e consegnato dal lavoratore al proprio datore di lavoro entro 15 giorni; la procedura dell'Istituto Assicuratore per un eventuale riconoscimento della tecnopatia si avvierà con il ricevimento del certificato in via telematica e dopo avere ricevuto dal Datore di lavoro tutte le informazioni in merito alla lavorazione e/o sostanze che avrebbero determinato la malattia, le mansioni del lavoratore, gli accertamenti praticati in azienda (Sorveglianza Sanitaria ex D.lgs 81/2008) e l'orario di lavoro.

Successivamente, l'Inail chiamerà a visita il lavoratore per ricostruire l'anamnesi lavorativa, in particolare in merito alla pericolosità cui è stato esposto e chiederà al datore di lavoro copia del documento aziendale di valutazione dei rischi.

9.4.1 Lavoratore

Il lavoratore deve informare il datore di lavoro della malattia professionale contratta, entro 15 giorni dal manifestarsi dei primi sintomi per evitare la perdita del diritto all'indennità relativa ai giorni precedenti la segnalazione³.

Se il lavoratore non svolge più attività lavorativa, egli stesso può presentare la denuncia di malattia professionale all'Inail.

² Art. 21, D.Lgs. 151/2005

³ Art. 52 DPR 1124/1965

Pena la perdita del diritto all'indennizzo, il lavoratore deve sottoporsi agli eventuali accertamenti disposti dall'Inail.

9.4.2 Medico

Il medico che effettua la diagnosi di una malattia la cui origine professionale è quantomeno sospetta ha l'obbligo di segnalare la patologia con la compilazione del modello (Capitolo 10) a diversi soggetti:

- Procura della Repubblica⁴ ;
- ASL⁵ ;
- Direzione Provinciale del Lavoro⁶ ;
- Inail⁷ . L'invio, a partire dal 15 marzo 2016, dovrà essere effettuato esclusivamente in via telematica.

Deve infine compilare il Primo certificato di Malattia Professionale, inviarlo all'Inail in via telematica e consegnarlo al Lavoratore il quale potrà decidere se consegnarlo al Datore di Lavoro o meno. In caso di consegna, l'azienda dovrà inviarlo all'Inail congiuntamente al modulo di Denuncia di Malattia Professionale (reperibile sul sito dell'Inail).

La denuncia assicurativa all'Inail di una malattia professionale va tenuta ben distinta dall'obbligo previsto dal Testo Unico Inail 1124/65 che pone in capo ai medici di denunciare all'ASL, all'Inail ed alla DPL le malattie di probabile origine lavorativa incluse nelle liste di legge; si tratta di una denuncia del medico senza un ruolo attivo del lavoratore. La finalità di questa denuncia ai sensi dell'art. 139 del DPR 1124/65 e dell'art. 10 del D.lgs 38/2000 ha lo scopo ad esempio di permettere la programmazione dell'attività dell'Organo di Vigilanza. Il lavoratore deve essere informato per avviare la denuncia all'Inail e non incorrere così nella decadenza del suo diritto.

La denuncia di malattia professionale che il medico invia telematicamente all'Inail non apre la pratica di indennizzo; essa è aperta solo dall'invio da parte del datore di lavoro del certificato medico e di tutte le informazioni in merito alla lavorazione e/o sostanze che avrebbero determinato la malattia, le mansioni del lavoratore, gli accertamenti praticati in azienda (Sorveglianza Sanitaria ex D.lgs 81/2008) e l'orario di lavoro.

9.4.3 Datore di lavoro

La denuncia di Malattia Professionale deve sempre essere presentata, alla Sede Inail competente, dal datore di lavoro, corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica al predetto Istituto direttamente dal medico, entro cinque giorni successivi a quello nel quale il lavoratore ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato o del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione dettagliata della sintomatologia accusata dallo stesso e di quella rilevata dal medico. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie. Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorative e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale (indipendentemente da ogni valutazione personale sul caso), entro cinque giorni dalla data in cui ha ricevuto il certificato medico riferito alla malattia stessa. Per Sede Inail competente si intende quella nel cui ambito territoriale rientra il domicilio dell'assicurato. "Qualora il datore di lavoro effettui la denuncia di malattia professionale per via telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell'Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore" (Decreto Ministeriale del 30 luglio 2010). Il datore di lavoro, al quale l'Inail faccia pervenire la richiesta

⁴ Art. 365 C.P. e 334 C.P.P.

⁵ Art. 139 del D.P.R. 1124/1965 e L. 833/2000

⁶ Art. 139 D.P.R. 1124/1965

⁷ Art. 10 D.L. 38/2000

specifica del certificato medico, è tenuto a trasmettere tale certificazione ai sensi dell'articolo 53, comma 5, del Testo Unico 1124/1965, così come modificato dal Decreto Ministeriale del 30 luglio 2010. Si ricorda che il lavoratore deve informare il Direttore Generale (o suo delegato) della malattia professionale contratta, entro 15 giorni dal manifestarsi dei primi sintomi per evitare la perdita del diritto all'indennità relativa ai giorni precedenti la segnalazione (articolo 52 del Testo Unico 1124/1965). Il Datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore. In caso di indicazione mancata oppure inesatta, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa di € 129 (Legge 296/2006, articolo 1 comma 1177). In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 1.290 a € 7.745 (Legge 296/2006, articolo 1 comma 1177).

9.4.4 Inail

L'Inail, dopo le valutazioni, riconoscerà o meno la malattia professionale e, in caso positivo, la indennizzerà al lavoratore.

L'istruttoria per il riconoscimento delle malattie professionali in ambito Inail prevede i seguenti passaggi:

- denuncia del Datore di lavoro⁸ che deve essere associata al “Primo certificato medico corredato di eventuali esami strumentali”;
- acquisizione del consenso alla trattazione da parte dell'assicurato (qualora questo manchi, non si procede all'istruttoria del caso);
- istruttoria amministrativa e medica Inail sulla sussistenza del rischio;
- acquisizione della documentazione sanitaria esistente (compresi gli esami clinici e strumentali) ed eventuale effettuazione di ulteriori indagini diagnostiche a totale carico dell'Inail;
- ammissione alla tutela assicurativa, qualora venga riconosciuto il nesso di causa tra rischio e patologia;
- accertamento e valutazione dei postumi permanenti.

Con una successiva comunicazione, l'Inail farà conoscere al lavoratore le sue conclusioni, che potranno accogliere (o respingere) la richiesta di riconoscimento di malattia professionale quantificandone il grado di inabilità al lavoro. Il lavoratore, può presentare opposizione contro le decisioni assunte dall'Inail.

9.4.5 ASL

L'ASL (SPSAL/SPISAL/SPRESAL) effettuerà le valutazioni di rilevanza penale, valutando se ci sono stati comportamenti omissivi da parte del datore di lavoro nei confronti della normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

9.5 Flusso delle informazioni in Agenzia per la valutazione degli eventi causa della Malattia Professionale

1. Accertata una malattia professionale ad un lavoratore, viene compilato il modulo 1 (par. 9.6) parte 1 con tutte le indicazioni richieste, da parte del Responsabile Diretto (RD), entro 30 giorni dalla segnalazione.
2. Il RD, trasmette al RSPP (o figura di coordinamento centrale sulla sicurezza) le informazioni ricevute e, d'intesa, effettuano una valutazione delle cause che hanno portato all'avverarsi dell'evento (modulo par. 9.6 parte 2), valutando anche la necessità di revisionare sia il DVR che le procedure e/o quanto altro necessario.
3. Nel caso in cui sia necessario aggiornare il DVR, l'RSPP (o figura di coordinamento centrale sulla sicurezza) informa il Datore di Lavoro (o il Dirigente della sede interessata nel caso l'analisi abbia evidenziato una carenza “limitata” ad un'unica Sede). L'informativa sarà estesa a tutte le sedi interessate nel caso in cui si sia trattato di una carenza “di sistema”.

⁸ Effettuata ai sensi dell'art. 53 del T.U. n. 1124/1965

Il Datore di Lavoro provvederà indipendentemente da quanto sopra, alla segnalazione all’Inail secondo quanto riportato al punto 3.

9.6 Allegati

Modulo 1 “Rapporto interno di malattia professionale”

Modulo - Rapporto interno di malattia professionale

Nome cognome _____ Matricola: _____

Data e luogo di nascita: __/__/____ _____

Data di assunzione __/__/____

Mansione attuale _____
_____.

Mansioni ricoperte in Agenzia:

| Periodo | | Mansione |
|---------|----|----------|
| Dal | Al | |
| | | |
| | | |

Mansioni ricoperte presso altro Datore di Lavoro

| Ragione Sociale | Periodo | | Mansione |
|-----------------|---------|----|----------|
| | Dal | Al | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Malattia tabellata⁹

Malattia non tabellata

Data di segnalazione della malattia al Datore di Lavoro: __/__/____

Presunto periodo di contrazione della malattia professionale: dal __/__/____ al __/__/____.

La causa di malattia professionale è ascrivibile ad attività di Agenzia si no

Informazioni sulla malattia e sull'attività lavorativa ad essa correlabile:

parte 1

Lavorazione / agente di pericolo / esposizione¹⁰: _____

⁹ DM 14/01/2008

¹⁰ Descrizione dettagliata della situazione lavorativa (attività, strumenti/materiali utilizzati, ecc.)

Lavoratore adibito direttamente alla mansione si no
Periodo di esposizione (dal – al) _____
Livelli di esposizione _____
Tempo di esposizione al rischio (ore/g) _____
Tipologia di esposizione¹¹ _____
Tipo di ambiente di lavoro¹² _____

parte 2

Il rischio era stato valutato nel DVR? si no
Era previsto l'uso di DPI¹³? si no

I DPI (se previsti) erano utilizzati correttamente? si no

Misure di prevenzione adottate _____

Erano previste procedure per l'attività che ha causato la malattia professionale? si no

Le procedure sono chiare ed esaustive? si no

Ci si è attenuti alle procedure? si no

Si sono riscontrate carenze tecniche / strutturali / gestionali¹⁴? si no

Si sono riscontrate carenze nel flusso di informazioni? si no

Sono possibili azioni preventive/correttive? si no

Si sono già verificate situazioni simili? si no

Data..... Firma.....

¹¹ continuativa – non continuativa

¹² aperto, chiuso, aerazione naturale o forzata,

¹³ In caso affermativo indicare quali

¹⁴ se Si specificare quali

10. GESTIONE DELLE ESPOSIZIONI ANOMALE

L'Articolo 240 del D.lgs. 81/08 - *Esposizione non prevedibile* dispone:

1. Qualora si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.

Questo assunto, insieme alla specificità delle attività territoriali svolte dal Sistema delle Agenzie di Protezione Ambientale, ci richiama ad una particolare riflessione intorno ai possibili rischi da esposizione ad agenti cancerogeni sui campionamenti in alcune matrici e su peculiari attività svolte dai nostri operatori.

Nel primo caso è d'obbligo il riferimento ad alcune attività o insediamenti ricomprese nel tema rottami e inerti nelle quali si possono presentare situazioni mal gestite in cui sono presenti rischi di esposizione a cancerogeni per gli addetti, tra cui amianto.

Tale rischio, in genere, non è escludibile perché l'amianto può essere un contaminante dei rifiuti anche non rilevabile a vista e può diventarne probabile o molto probabile la presenza in condizioni di irregolare e scorretta gestione dei flussi di rifiuto in entrata e/o delle operazioni di trattamento, movimentazione e pulizia.

Altra situazione pericolosa, per il rischio di esposizioni anomale, si può verificare nelle attività legate alla geotermia o in quelle alle emissioni, con particolare riferimento alle aziende ricomprese nel Decreto Legislativo 334 del 17 agosto 1999, "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" nota come "Direttiva Seveso 2", modificata dal Decreto Legislativo n. 238 del 21 settembre 2005, che ha recepito la direttiva 96/82/CE come modificata dalla direttiva 2003/105/CE (c.d. "Seveso Ter") ed introdotto importanti modifiche al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, in materia di prevenzione e controllo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Infine non si possono sottacere i rischi da esposizione a sostanze cancerogene e mutagene relativi ai compiti affidati alle Agenzie nell'ambito delle Attività in Emergenza Ambientale e Antropica dove, spesso, pur operando nella cosiddetta "zona bianca", determinare a priori i livelli di esposizione risulta molto difficile per l'anomalie e l'imprevedibilità connesse all'evoluzione. Stesso ragionamento è applicabile alle attività in presenza di radiazioni ionizzanti.

In questo senso, oltre agli adempimenti legati al comma 3 dell'art. 240, è importante che le segnalazioni degli operatori eventualmente esposti o con esposizioni conclamate siano le più complete possibile per verificare i modelli prevenzionali e protettivi adottati dalle Agenzie al fine di consentire l'esercizio delle funzioni nelle modalità più cautelative possibili.

Qui di seguito una scheda per la segnalazione delle esposizioni (vedi allegato 10.1). Ricordiamo che la mancata attuazione degli obblighi di cui all'art. 240 del D.lgs. 81/08, fatto salve fattispecie connesse agli articoli 589 – 590 del Codice Penale in aggravante, comporta sanzioni penali per il Datore di lavoro e il dirigente nella seguente (attuale) misura:

- Violazione dei commi 1 e 2 dell'art. 240 – arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 euro a 7.014,40 euro;
- Violazione del comma 3 dell'art. 240 – arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.192,00 euro fino a 4.384,00 euro.

La sanzione penale per il preposto, invece, si applica nella misura di arresto fino a due mesi o ammenda da 438,40 euro a 1.753,60 euro.

10.1 Allegati

Modulo 1 “Segnalazione esposizione non prevedibile ad agenti cancerogeni – (art. 240 – DLgs 81/08)

Modulo di segnalazione esposizione non prevedibile ad agenti cancerogeni – (Art. 240 - D.Lgs. 81/08)

Ragione Sociale: _____

Sede Territoriale

| | | | | |
|-------------|--------|-----------------------|-----|-----------|
| Via | Comune | Cod. Com. ISTAT | CAP | Provincia |
| N° telefono | | N° Fax | ASL | |
| Partita IVA | | Codice attività ISTAT | | |

Sede Legale

| | | | | |
|-------------|--------|-----------------|-----|-----------|
| Via | Comune | Cod. Com. ISTAT | CAP | Provincia |
| N° telefono | | N° Fax | ASL | |

Datore di lavoro

| | | | | | |
|------|---------|--------------|---------------|-----------|-----------|
| Nome | Cognome | Data Nascita | Luogo Nascita | Domicilio | Qualifica |
|------|---------|--------------|---------------|-----------|-----------|

Legale Rappresentante¹⁵

| | | | | | |
|------|---------|--------------|---------------|-----------|-----------|
| Nome | Cognome | Data Nascita | Luogo Nascita | Domicilio | Qualifica |
|------|---------|--------------|---------------|-----------|-----------|

Lavorazione unica o prevalente: _____

| | | | |
|---|--|--|--|
| Totale numero addetti attività produttive | | Totale numero addetti attività amministrative e/o assimilabili | |
|---|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---------------|--|----------------|--|--------------|--|----------------|--|
| Totale Uomini | | di cui esposti | | Totale Donne | | di cui esposte | |
|---------------|--|----------------|--|--------------|--|----------------|--|

Agenti cancerogeni presenti e tipo di Lavorazione

| DENOMINAZIONE | N. CAS | Q.A. ¹⁶ | TIPO DI LAVORAZIONI | DENOMINAZIONE | N. CAS | Q.A. | TIPO DI LAVORAZIONI |
|---------------|--------|--------------------|---------------------|---------------|--------|------|---------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1. AGENTE CANCEROGENO CAUSA DELLA SITUAZIONE INCIDENTALE

| DENOMINAZIONE | N. CAS | QUANTITÀ DI AGENTE COINVOLTO NELL'INCIDENTE | TIPO DI LAVORAZIONI OGGETTO DELL'INCIDENTE |
|---------------|--------|---|--|
| | | | |
| | | | |

¹⁵ Se diverso dal datore di lavoro

¹⁶ Quantità annuale utilizzata o prodotta nel ciclo produttivo (ove possibile determinarla)


2 .DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE INCIDENTALE

3. LAVORATORI ESPOSTI AD AGENTI CANCEROGENI DESCRIZIONE NELLA SITUAZIONE INCIDENTALE

| Cognome | Nome | C. Fisc. | Data nascita | di | Mansione | N.CAS | LIVELLO DI ESPOSIZIONE | | Data esposizione |
|---------|------|----------|--------------|----|----------|-------|------------------------|-------|------------------|
| | | | | | | | Valore | Tempo | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

MISURE ADOTTATE PER RIDURRE AL MINIMO LE CONSEGUENZE DANNOSE O PERICOLOSE

Data Timbro e Firma del Datore di Lavoro.....



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

ISPRA
ARTA Abruzzo
ARPA Basilicata
ARPA Calabria
ARPA Campania
ARPA Emilia-Romagna
ARPA Friuli Venezia Giulia
ARPA Lazio
ARPA Liguria
ARPA Lombardia
ARPA Marche
ARPA Molise
ARPA Piemonte
ARPA Puglia
ARPA Sardegna
ARPA Sicilia
ARPA Toscana
ARPA Umbria
ARPA Valle d'Aosta
ARPA Veneto
APPA Bolzano
APPA Trento

